

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 111

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
28 aprile 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 472/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 473/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 3

Regolamento (CE) n. 474/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 5

Regolamento (CE) n. 475/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 7

Regolamento (CE) n. 476/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto 9

Regolamento (CE) n. 477/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali 11

★ Regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 13

★ Regolamento (CE) n. 479/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽¹⁾ 46

★ Regolamento (CE) n. 480/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide 48

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CE) n. 481/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 817/2006 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che abroga il regolamento (CE) n. 798/2004	50
Regolamento (CE) n. 482/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, relativo alla 30ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II	67
Regolamento (CE) n. 483/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, relativo alla 30ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo III	68

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2007/259/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 16 aprile 2007, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore della Moldova	69
--	----

2007/260/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 16 aprile 2007, recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni	72
---	----

2007/261/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 16 aprile 2007, recante nomina di quattro membri cechi e di quattro supplenti cechi del Comitato delle regioni	73
---	----

2007/262/CE:

★ Decisione n. 1/2007 del Consiglio di associazione UE-Algeria, del 24 aprile 2007, relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione	74
---	----

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 472/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	59,1
	TN	139,0
	TR	145,2
	ZZ	114,4
0707 00 05	JO	196,3
	MA	44,2
	TR	126,1
	ZZ	122,2
0709 90 70	TR	109,8
	ZZ	109,8
0805 10 20	CU	41,3
	EG	40,7
	IL	69,4
	MA	43,3
	TN	50,1
	ZZ	49,0
0805 50 10	AR	37,2
	IL	60,9
	TR	42,8
	ZZ	47,0
0808 10 80	AR	85,5
	BR	77,9
	CA	99,8
	CL	82,2
	CN	100,5
	NZ	125,0
	US	135,0
	UY	91,0
	ZA	81,9
	ZZ	97,6
0808 20 50	AR	77,8
	CL	92,1
	ZA	91,0
	ZZ	87,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2007****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.
- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	0
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 474/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2007
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura della restituzione. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	C02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C03	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02: L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03: Tutti i paesi esclusi la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

REGOLAMENTO (CE) N. 475/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2007
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 476/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2007
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il

malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 11	7° term. 12	8° term. 1	9° term. 2	10° term. 3	11° term. 4
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 477/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2007****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽³⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	0,00
1006 30 92 9900	0,00
1006 30 94 9100	0,00
1006 30 94 9900	0,00
1006 30 96 9100	0,00
1006 30 96 9900	0,00
1006 30 98 9100	0,00
1006 30 98 9900	0,00
1006 30 65 9900	0,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	17,00
1102 20 10 9400	14,57
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	21,85
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 478/2007 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2007****che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183,

dopo aver consultato il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il mediatore europeo e il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 («regolamento finanziario») è stato modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006. Tali modifiche devono riflettersi nelle modalità di esecuzione stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾.
- (2) Secondo i principi del bilancio, in particolare il principio dell'unità del bilancio, occorre precisare nelle modalità di esecuzione le norme stabilite nel regolamento finanziario per il recupero degli interessi sui prefinanziamenti. Si deve quindi chiarire quali somme si debbano considerare importi ingenti: al di sotto di tale soglia, gli interessi sui prefinanziamenti non sono dovuti alle Comunità europee. Si deve anche precisare in quali casi, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, si deve procedere annualmente al recupero degli interessi maturati sui prefinanziamenti.

- (3) Nel rispetto del principio della specializzazione, si devono definire con precisione i metodi per calcolare i limiti percentuali da rispettare per gli storni di stanziamenti della Commissione e delle altre istituzioni. Inoltre, poiché nel regolamento finanziario è stata consolidata la disposizione relativa alle procedure degli storni effettuati da istituzioni diverse dalla Commissione, si può sopprimere tale definizione dalle modalità di esecuzione.
- (4) Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, si deve definire la norma relativa a un controllo interno efficace ed efficiente, che va applicata in ogni modalità di gestione, secondo il principio della sana gestione finanziaria ed eventualmente secondo le pertinenti regolamentazioni settoriali.
- (5) L'articolo 49, paragrafo 6, lettera c), del regolamento finanziario, quale è stato modificato, prevede espressamente il finanziamento di azioni preparatorie nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare per quanto riguarda eventuali operazioni UE di gestione di crisi. Il finanziamento sollecito di tali misure corrisponde a un'esigenza operativa: nella maggior parte delle situazioni di crisi è necessario adottare in tempi brevi varie misure intese a predisporre l'operazione di gestione della crisi sul terreno, prima che il Consiglio adotti un'azione comune in base all'articolo 14 del trattato UE o un altro atto giuridico necessario. È opportuno chiarire che il finanziamento di tali misure include sovraccosti, quali le assicurazioni per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno e le diarie, derivanti direttamente dall'azione specifica sul terreno di una missione o di un gruppo comprendente personale delle istituzioni, entro i limiti in cui spese di questo tipo, da sostenere per operazioni di gestione di crisi nell'ambito di comprese in un'azione comune, siano imputate, in genere, alla linea operativa del bilancio della PESC.
- (6) Per quanto riguarda i metodi di esecuzione del bilancio, in particolare la gestione centralizzata indiretta, si deve precisare che le persone incaricate di gestire azioni specifiche a norma del titolo V del trattato UE devono predisporre le strutture e procedure per assumersi la responsabilità dei fondi che esse dovranno gestire. Al tempo stesso, poiché nel regolamento finanziario riveduto è stata soppressa la disposizione che prevedeva l'autorizzazione preliminare, nell'atto di base, per ricorrere a organismi nazionali cui sono affidate funzioni di pubblico servizio, è necessario sopprimere dalle modalità di esecuzione le disposizioni relative alle procedure di comitato a tale riguardo.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

- (7) Per quanto riguarda la gestione concorrente, si deve precisare il contenuto della sintesi annuale delle revisioni contabili e delle dichiarazioni già disponibili, di cui all'articolo 53 *ter* del regolamento finanziario.
- (8) Per quanto riguarda la gestione congiunta, è necessario inserire disposizioni specifiche che precisino il contenuto degli accordi che la Commissione deve concludere nell'ambito della sua cooperazione con organizzazioni internazionali e di imporre ai beneficiari l'obbligo d'informare il pubblico dei fondi ricevuti, provenienti dal bilancio.
- (9) Per quanto riguarda le responsabilità degli operatori finanziari, si deve chiarire che l'autorità avente il potere di nomina può chiedere su un caso il parere dell'istanza specializzata in materia d'irregolarità finanziarie, in base alle informazioni fornite da un membro del personale a norma della pertinente disposizione del regolamento finanziario. Inoltre, si deve autorizzare l'ordinatore delegato, se ritiene che sia stata commessa un'irregolarità finanziaria, a consultare sulla questione l'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie.
- (10) Per quanto riguarda il recupero di crediti, poiché nel regolamento finanziario è stabilito in linea generale un termine di prescrizione di cinque anni per i debiti e i crediti comunitari, è necessario precisare le regole riguardanti le date di decorrenza e i motivi per interrompere il termine di prescrizione, tanto per le istituzioni quanto per i terzi che possono far valere un credito nei confronti delle istituzioni.
- (11) Per rafforzare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità, è opportuno che la Commissione compili l'elenco degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 73 del regolamento finanziario, indicando l'identità del debitore e l'ammontare del debito, quando la sentenza di un tribunale, passata in giudicato, ha ingiunto al debitore di procedere al pagamento ma nessun pagamento o nessun versamento di rilievo è stato effettuato un anno dopo la pronuncia della sentenza. Tale elenco dovrebbe esser pubblicato, nel rispetto delle disposizioni giuridiche riguardanti la protezione dei dati.
- (12) Occorre rafforzare le norme relative ai pagamenti dovuti dalla Commissione, così da assicurare che i contraenti e i beneficiari siano pienamente ed esaurientemente informati delle disposizioni procedurali e siano compensati automaticamente con il versamento d'interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento, quando gli interessi dovuti sono d'importo superiore a 200 EUR. Ciascuna istituzione presenterà all'autorità di bilancio una relazione riguardante il rispetto delle scadenze stabilite.
- (13) Riguardo all'aggiudicazione degli appalti, i contratti quadro senza riapertura della gara d'appalto nei settori soggetti a rapida evoluzione tecnologica e a rapide variazioni di prezzo devono formare oggetto di riesame intermedio o di un sistema di parametri di riferimento e l'amministrazione aggiudicatrice deve prendere adeguati provvedimenti, inclusa la risoluzione dei contratti.
- (14) Secondo il principio della proporzionalità, nel caso di appalti di valore pari o inferiore a 5 000 EUR e, nel caso di contratti nel settore degli aiuti esterni, a 10 000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice potrà, in funzione della propria analisi dei rischi, rinunciare a esigere che i candidati od offerenti presentino una dichiarazione secondo la quale essi non si trovano in una delle situazioni comportanti l'esclusione.
- (15) Ai fini della semplificazione, è opportuno autorizzare il pagamento previa presentazione della fattura in caso d'importo pari o inferiore a 500 EUR e, nel settore degli aiuti esterni, dovrebbe esser possibile la procedura negoziata concorrenziale per l'aggiudicazione di appalti di forniture di valore inferiore a 60 000 EUR.
- (16) Quando risulti adeguato, tecnicamente fattibile ed efficace in rapporto ai costi, i contratti di valore pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo 158 del regolamento (CE) n. 2342/2002 devono essere aggiudicati contemporaneamente in forma di lotti distinti.
- (17) L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare agli offerenti la cui offerta è stata respinta i mezzi di ricorso disponibili.
- (18) Poiché ogni istituzione ha la possibilità di organizzare una procedura d'appalto congiuntamente con un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, si deve precisare quale procedura si deve seguire in questi casi e come si deve gestirla.
- (19) Nelle modalità pratiche per la gestione delle procedure d'appalto organizzate su base interistituzionale si devono introdurre altre precisazioni, in particolare disposizioni relative alla valutazione delle offerte e alle decisioni di aggiudicazione.
- (20) Per assicurare l'adeguata gestione della base di dati centrale sulle esclusioni, occorrono maggiori precisazioni riguardo alle informazioni da trasmettere alla Commissione. Si deve stabilire la procedura per trasmettere e ricevere le informazioni figuranti nella base, tenendo in debito conto la protezione dei dati personali.

- (21) Secondo il principio della proporzionalità, gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di esclusione legale indicate nel regolamento finanziario non vanno esclusi a tempo indeterminato dalla partecipazione a una procedura d'appalto. Si devono quindi indicare i criteri per determinare la durata dell'esclusione e la procedura da seguire al riguardo.
- (22) In seguito alla revisione del regolamento finanziario, si devono adeguare di conseguenza le disposizioni relative alle sanzioni.
- (23) Nell'interesse della certezza del diritto, è necessario indicare le modalità della disposizione relativa alla procedura di status quo prima della firma del contratto e le relative eccezioni.
- (24) È opportuno che una disposizione specifica stabilisca in quale misura le particolari forme di finanziamento indicate all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento finanziario vadano assimilate alle sovvenzioni previste al titolo VI della Parte prima dello stesso regolamento.
- (25) Ai fini della coerenza, nel programma annuale di lavoro sarà precisato se per concedere sovvenzioni si utilizzerà una decisione o una convenzione conclusa per iscritto. Si dovranno adattare alcuni articoli per tener conto dell'introduzione delle decisioni nella procedura di concessione delle sovvenzioni.
- (26) Per assicurare che il diritto comunitario si applichi a tutti i rapporti giuridici nei quali le istituzioni sono una delle parti, si deve imporre agli ordinatori l'obbligo d'inserire nei contratti d'appalto e nelle convenzioni di sovvenzione una clausola specifica intesa a stabilire che la competenza giuridica spetta al diritto comunitario, integrato se necessario dal diritto nazionale concordato tra le parti.
- (27) Per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni, si devono estendere le eccezioni all'obbligo di pubblicare l'invito a presentare proposte, per includervi la possibilità, già prevista nelle regole di partecipazione per il settore della ricerca e sviluppo, di concedere sovvenzioni direttamente ai beneficiari i quali hanno attirato l'attenzione della Commissione per le loro proposte di alta qualità che non rientrino nell'ambito degli inviti a presentare proposte programmati per l'esercizio finanziario in questione. Si deve introdurre una deroga supplementare anche per le azioni aventi caratteristiche specifiche, per la cui attuazione è necessario che l'organismo incaricato sia dotato di particolare perizia o di poteri amministrativi, senza che ciò si qualifichi necessariamente come monopolio.
- (28) Allo scopo di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, va precisato che i rappresentanti di beneficiari che non sono persone giuridiche devono dimostrare la propria capacità di agire per conto dei beneficiari e di poter presentare garanzie finanziarie equivalenti a quelle delle persone giuridiche.
- (29) Per rendere più agevole la gestione della procedura di concessione e secondo il principio della sana gestione finanziaria, si deve prevedere la possibilità di limitare un invito a presentare proposte a una categoria specifica di beneficiari. In tal modo, pur nel dovuto rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, la Commissione sarà in grado di respingere le domande di organismi non aventi pertinenza per il programma in questione.
- (30) Per assistere i richiedenti e per accrescere l'efficacia degli inviti a presentare proposte, è necessario migliorare alcune formalità procedurali. La Commissione deve fornire ai richiedenti informazioni e orientamenti riguardo alle norme che si applicano alla concessione di sovvenzioni e deve informarli al più presto sulle possibilità di successo della loro domanda. Si dovrebbero suddividere la procedura di presentazione della domanda e la procedura di valutazione in varie fasi, il che consentirebbe di respingere in una fase precoce le proposte che non possono avere prospettive di successo nella fase successiva. Per chiarire quali costi possono essere ammissibili al finanziamento comunitario, si devono stabilire criteri e compilare un elenco indicativo. È anche opportuno fissare condizioni per la presentazione delle domande, in particolare per quelle inviate per via elettronica. Inoltre si deve prevedere la possibilità di chiedere ai richiedenti informazioni supplementari nel corso della procedura di concessione, specialmente in caso di evidenti errori redazionali nelle domande.
- (31) Si deve prevedere la possibilità di adottare il programma annuale di lavoro prima dell'inizio dell'esercizio al quale si riferisce, così da poter bandire gli inviti a presentare proposte non appena possibile, prima dell'inizio dell'esercizio per il quale sono previsti.
- (32) Ai fini della trasparenza, ogni anno, quando le viene chiesto, la Commissione informa l'autorità di bilancio sulla gestione delle procedure di concessione delle sovvenzioni e sulle deroghe, accordate ai beneficiari, all'obbligo di dare pubblicità al fatto di aver ricevuto fondi provenienti dal bilancio.
- (33) Per tutelare gli interessi dei beneficiari e accrescere la certezza del diritto, il testo degli inviti a presentare proposte va modificato soltanto a titolo eccezionale e si deve accordare ai richiedenti una proroga della scadenza in caso di modifiche sostanziali. A tali modifiche si applicano le medesime condizioni di pubblicazione previste per l'invito stesso.

- (34) Per quanto riguarda le somme forfettarie, si deve precisare che gli importi unitari di tali somme che siano inferiori alla soglia di 25 000 EUR e gli importi dei finanziamenti a tasso fisso sono stabiliti dalla Commissione in base a elementi obiettivi, come i dati statistici, se disponibili. La Commissione deve riesaminare periodicamente tali importi e attualizzarli sulla medesima base. Le somme forfettarie superiori alla soglia di 25 000 EUR sono invece stabilite nell'atto di base. Inoltre, l'ordinatore responsabile deve effettuare adeguati controlli a posteriori, per accertare che siano state rispettate le condizioni per la loro concessione, per esempio che si sia svolto effettivamente l'evento che ha conferito il diritto alla somma forfettaria o al finanziamento a tasso fisso. Tali controlli non sono correlati con i controlli da effettuare per le sovvenzioni erogate in forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. Occorre precisare la regola dell'assenza di profitto e il principio del cofinanziamento.
- (35) Nel caso degli appalti necessari per l'utilizzo di una sovvenzione comunitaria, quando essi sono di modesto valore le norme che i beneficiari devono seguire vanno limitate allo stretto necessario, ossia al principio della sana gestione finanziaria e all'assenza di conflitti d'interesse. Per appalti più cospicui, l'ordinatore può stabilire altre esigenze specifiche, basate su quelle che si applicano alle istituzioni per contratti equivalenti.
- (36) Il sostegno finanziario che può concedere a terzi il beneficiario di una sovvenzione comunitaria va organizzato in modo da escludere poteri discrezionali ed è limitato all'importo totale di 100 000 EUR, come stabilito all'articolo 120 del regolamento finanziario.
- (37) Per quanto riguarda la tenuta e la presentazione della contabilità, si deve chiarire che la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio che correda i conti a norma dell'articolo 122 del regolamento finanziario è distinta dalla relazione sull'esecuzione del bilancio, di cui all'articolo 121 del regolamento finanziario. Al tempo stesso, in seguito alle modifiche apportate al campo di applicazione del consolidamento stabilito nel regolamento finanziario, tutti i precedenti riferimenti agli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario vanno sostituiti da un riferimento agli organismi di cui all'articolo 121 del regolamento finanziario.
- (38) Per quanto riguarda alcuni elementi del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽¹⁾, e del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ⁽²⁾, nel caso di programmi pluriennali che prevedano impegni frazionati, il regolamento finanziario ha introdotto all'articolo 166, paragrafo 3, lettera a), una regola di disimpegno «n+3». È quindi necessario prevedere disposizioni particolareggiate, in particolare per quanto riguarda la procedura e le conseguenze del disimpegno automatico.
- (39) Come per le azioni esterne, è necessario introdurre nuove misure di semplificazione. In particolare, è necessario rialzare la soglia per la procedura negoziata basata su un'unica offerta. Inoltre, la possibilità di procedure segrete d'appalto per motivi di sicurezza, già prevista per le gare d'appalto per conto delle istituzioni, deve essere estesa agli appalti operativi nel settore delle relazioni esterne. Per ottemperare agli obblighi previsti nel regolamento finanziario riguardo alla pubblicazione dei nomi dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio, si devono stabilire adeguate disposizioni negli accordi di finanziamento con paesi terzi.
- (40) Per quanto riguarda gli uffici interistituzionali europei, le norme specifiche per l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni) devono essere modificate per tener conto della nuova possibilità, introdotta nel regolamento finanziario, di una delega interistituzionale ai direttori degli uffici europei interistituzionali. A tale riguardo, l'impegno di bilancio deve restare di competenza di ciascuna istituzione, che decide in merito alla pubblicazione dei propri documenti, mentre tutti gli atti successivi possono essere delegati al direttore dell'Ufficio delle pubblicazioni.
- (41) Per quanto riguarda la scelta dei singoli esperti esterni che devono valutare le proposte e prestare altre forme di assistenza tecnica, essa dovrebbe basarsi su un elenco compilato in base alle loro capacità tecniche, previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse.
- (42) Poiché il regolamento finanziario, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, si applica dal 1° maggio 2007, il presente regolamento deve entrare in vigore in via d'urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° maggio 2007.
- (43) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽²⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 è modificato come segue.

- 1) Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Atti normativi relativi all'esecuzione del bilancio

(articoli 2 e 49 del regolamento finanziario)

La Commissione aggiorna ogni anno, nel progetto preliminare di bilancio, le informazioni relative agli atti di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

Ogni proposta o modifica di proposta presentata all'autorità legislativa indica con chiarezza le disposizioni comportanti deroghe al regolamento finanziario o al presente regolamento, precisando nella relazione i motivi specifici che giustificano tali deroghe.

Articolo 3

Campo di applicazione dei prefinanziamenti

(articolo 5 bis del regolamento finanziario)

1. Nei casi di gestione centralizzata diretta comprendente più partecipanti, di gestione centralizzata indiretta e di gestione decentrata ai sensi dell'articolo 53 del regolamento finanziario, le norme di cui all'articolo 5 bis del regolamento finanziario si applicano unicamente al soggetto che riceve il prefinanziamento direttamente dalla Commissione.

2. L'importo del prefinanziamento si considera ingente, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, se è superiore a 50 000 EUR.

Tuttavia, per le azioni esterne l'importo del prefinanziamento si considera ingente se è superiore a 250 000 EUR. Per gli aiuti erogati in situazioni di crisi e per le operazioni di aiuto umanitario, l'importo del prefinanziamento si considera ingente se per ogni convenzione è superiore a 750 000 EUR alla fine di ciascun esercizio finanziario e se riguarda progetti di durata superiore a 12 mesi.

Articolo 4

Recupero degli interessi prodotti dai prefinanziamenti

(articolo 5 bis del regolamento finanziario)

1. Per ogni periodo formante oggetto di relazione, successivo all'attuazione della decisione o convenzione, l'ordi-

natore competente procede al recupero degli interessi prodotti dai pagamenti effettuati a titolo di prefinanziamento il cui importo sia superiore, per ogni singola convenzione, a 750 000 EUR alla fine di ciascun esercizio finanziario.

2. L'ordinatore competente può procedere almeno una volta all'anno al recupero degli interessi prodotti da pagamenti effettuati a titolo di prefinanziamento d'importo inferiore alla cifra indicata al paragrafo 1, tenendo conto dei rischi correlati con il tipo di gestione e con la natura delle azioni finanziate.

3. L'ordinatore competente procede al recupero degli interessi prodotti dai pagamenti effettuati a titolo di prefinanziamento che eccedono il saldo degli importi dovuti ai sensi all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario.»

- 2) È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Contabilità degli interessi prodotti dai prefinanziamenti

(articolo 5 bis del regolamento finanziario)

1. Nelle decisioni di sovvenzione o nelle convenzioni di sovvenzione concluse con beneficiari e intermediari, gli ordinatori provvedono affinché il prefinanziamento sia versato su conti o sottoconti bancari che consentano d'individuare gli importi dei versamenti e i relativi interessi. Ove ciò non sia possibile, i metodi contabili dei beneficiari o intermediari devono consentire d'individuare gli importi versati dalla Comunità e gli interessi o altri utili da essi prodotti.

2. Nei casi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, prima della fine di ciascun esercizio finanziario l'ordinatore competente stima l'importo degli interessi o utili equivalenti prodotti da tali fondi e determina un accantonamento per tale importo. L'accantonamento viene iscritto nella contabilità e viene liquidato mediante l'effettivo recupero, dopo l'attuazione della decisione o convenzione.

Quando il prefinanziamento è imputato a una stessa linea di bilancio, in esecuzione del medesimo atto di base, e a beneficiari partecipanti alla medesima procedura di concessione, l'ordinatore può procedere a un'unica stima degli importi dovuti dai vari debitori.

3. Gli articoli 3 e 4 e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non incidono sull'iscrizione dei prefinanziamenti nella sezione «attività» nei rendiconti finanziari, ai sensi delle norme contabili di cui all'articolo 133 del regolamento finanziario.»

3) All'articolo 5, lettera c), i termini «all'articolo 157 e all'articolo 181, paragrafo 5, del regolamento finanziario» sono sostituiti da «all'articolo 157 e all'articolo 160 bis del regolamento finanziario».

4) All'articolo 7, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1bis. Per evitare che le operazioni di conversione delle monete abbiano effetti di rilievo sull'entità del cofinanziamento comunitario o incidano negativamente sul bilancio comunitario, le disposizioni specifiche per la conversione di cui al paragrafo 1 prevedono, all'occorrenza, che la conversione tra l'euro e le altre monete si effettui a un tasso determinato in base alla media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.»

5) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) nel primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nello stato delle spese, i commenti contenuti nel bilancio, compresi i commenti generali, indicano quali linee possono accogliere gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con l'abbreviazione «p.m.» e le entrate stimate sono indicate per informazione nei commenti.»;

b) al paragrafo 2, prima frase, i termini «all'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario» sono sostituiti da «all'articolo 160, paragrafo 1 bis, e all'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario».

6) È inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Oneri correlati all'accettazione di liberalità a favore delle Comunità

(articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

Ai fini dell'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regola-

mento finanziario, la Commissione stima e indica con precisione gli oneri finanziari, compresi i costi conseguenziali, correlati all'accettazione di liberalità a favore delle Comunità.»

7) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Ordine di pagamento al netto

(articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario, si possono effettuare le seguenti detrazioni da richieste di pagamento, fatture o rendiconti, riguardo ai quali si emette l'ordine di pagamento al netto:

a) sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari di sovvenzioni;

b) sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e richieste di pagamento;

c) interessi prodotti dagli importi di prefinanziamento, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento finanziario.»

8) L'articolo 16 è soppresso.

9) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Calcolo delle percentuali degli storni effettuati dalle istituzioni, a esclusione della Commissione

(articolo 22 del regolamento finanziario)

1. Le percentuali di cui all'articolo 22 del regolamento finanziario sono calcolate al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.

2. L'importo da considerare è la somma degli storni da effettuare sulla linea dalla quale si procede agli storni stessi, previa la correzione per storni effettuati in precedenza.

Non si prende in considerazione l'importo degli storni che può effettuare autonomamente l'istituzione interessata, senza una decisione dell'autorità di bilancio.»

10) È inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Calcolo delle percentuali degli storni effettuati dalla Commissione

(articolo 23 del regolamento finanziario)

1. Le percentuali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario sono calcolate al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.

2. L'importo da considerare è la somma degli storni da realizzare sulla linea dalla quale o verso la quale si effettuano gli storni stessi, previa la correzione per storni effettuati in precedenza.

Non si prende in considerazione l'importo degli storni che può effettuare autonomamente la Commissione, senza una decisione dell'autorità di bilancio.»

11) All'articolo 20, prima frase, i termini «articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario» sono sostituiti da «articolo 26 del regolamento finanziario».

12) All'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è soppresso.

13) È inserito il seguente articolo 22 bis:

«Articolo 22 bis

Controllo interno efficace ed efficiente

(articolo 28 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include in particolare quanto segue:

- a) separazione dei compiti;
- b) gestione dei rischi e strategia di controllo adeguate, compresa la previsione di controlli presso i beneficiari;
- c) prevenzione dei conflitti d'interesse;

d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;

e) procedure per la vigilanza sul rendimento su eventuali inadeguatezze e lacune dei controlli;

f) verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo.

2. Un controllo interno efficiente si basa sui seguenti elementi:

a) attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;

b) accessibilità dei risultati del controllo per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo;

c) applicazione tempestiva di misure correttive, incluse eventuali sanzioni dissuasive;

d) disposizioni giuridiche chiare e inequivocabili a fondamento degli interventi;

e) eliminazione di controlli multipli;

f) miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.»

14) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Pubblicazione provvisoria del bilancio

(articolo 29 del regolamento finanziario)

Non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall'adozione definitiva del bilancio, i dati definitivi particolareggiati del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue, per iniziativa della Commissione, nel sito Internet delle istituzioni, in attesa della pubblicazione ufficiale nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

15) All'articolo 25, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) per ciascuna categoria di personale, un organigramma dei posti di bilancio e del personale in servizio all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto preliminare di bilancio, che indichi la ripartizione per grado e per unità amministrativa;».

16) L'articolo 31 è soppresso.

17) L'articolo 32 è modificato come segue:

a) nel titolo, i termini «articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b)» sono sostituiti da «articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b);

b) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) i termini «articolo 49, paragrafo 2, lettera a)» sono sostituiti da «articolo 49, paragrafo 6, lettera a);

ii) i termini «32 milioni di EUR» sono sostituiti da «40 milioni di EUR»;

c) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) i termini «articolo 49, paragrafo 2, lettera b)» sono sostituiti da «articolo 49, paragrafo 6, lettera b);

ii) i termini «30 milioni di EUR» sono sostituiti da «50 milioni di EUR»;

iii) i termini «75 milioni di EUR» sono sostituiti da «100 milioni di EUR».

18) È inserito il seguente articolo 32 bis:

«Articolo 32 bis

Misure preparatorie nel settore della politica estera e di sicurezza comune

[articolo 49, paragrafo 6, lettera c), del regolamento finanziario]

Le misure di finanziamento approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni UE di gestione delle crisi nell'ambito del titolo V del trattato sull'Unione europea comprendono i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni europee (inclusi l'assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno, la diaria).»

19) All'articolo 33, nel titolo, i termini «articolo 49, paragrafo 2, lettera c)» sono sostituiti da «articolo 49, paragrafo 6, lettera d)».

20) All'articolo 34 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Si presume che vi sia conflitto di interessi se il richiedente, candidato od offerente è un dipendente cui si applica lo Statuto, a meno che la partecipazione alla procedura non sia stata previamente autorizzata dal suo superiore.»

21) L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Controlli che la Commissione deve effettuare

[articolo 53 *quinquies*, articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e articolo 56 del regolamento finanziario]

1. Le decisioni mediante le quali si affidano funzioni di esecuzione ai soggetti di cui all'articolo 56 del regolamento finanziario comprendono disposizioni atte ad assicurare la trasparenza delle operazioni eseguite.

La Commissione riesamina tali disposizioni, se necessario, quando intervengono modifiche sostanziali nelle procedure o nei sistemi applicati da tali soggetti, al fine di assicurare che continuino a essere rispettate le condizioni stabilite all'articolo 56.

2. I soggetti interessati trasmettono alla Commissione, entro il termine prestabilito, ogni informazione da essa richiesta e le segnalano senza indugio ogni modifica sostanziale delle procedure o dei sistemi da essi applicati.

Se è opportuno, la Commissione include questi obblighi nelle decisioni di cui al paragrafo 1 o nelle convenzioni che conclude con tali soggetti.

3. La Commissione può riconoscere che le procedure per l'aggiudicazione degli appalti seguite dagli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dai beneficiari di cui all'articolo 166, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario siano equivalenti a quelle da essa seguite, tenuto debito conto delle norme riconosciute a livello internazionale.

4. Quando la Commissione esegue il bilancio in gestione congiunta, si applicano gli accordi di verifica conclusi con le organizzazioni internazionali interessate.

5. La revisione contabile esterna indipendente di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario deve essere effettuata almeno da un servizio di revisione funzionalmente indipendente dal soggetto cui la Commissione affida funzioni di esecuzione e deve assolvere il suo incarico nel rispetto delle norme di revisione contabile riconosciute a livello internazionale.»

22) È inserito il seguente articolo 35 bis:

«Articolo 35 bis

Misure intese a promuovere le migliori prassi

(articolo 53 *ter* del regolamento finanziario)

La Commissione compila un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e revisione contabile a norma delle regolamentazioni settoriali. Al fine di promuovere le migliori prassi per gli interventi dei Fondi strutturali e del Fondo europeo per la pesca, la Commissione mette a disposizione dei responsabili delle attività di gestione e di controllo, a titolo informativo, una guida metodologica che illustri la strategia e l'impostazione da essa adottata per i controlli, e comprenda questionari nonché esempi delle migliori prassi individuate.»

23) All'articolo 36, i termini «articolo 53» sono sostituiti da «articolo 53 bis».

24) All'articolo 37, il paragrafo 2 è soppresso.

25) L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Delega di poteri a organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato aventi attribuzioni di servizio pubblico e relative condizioni

[articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario]

1. La Commissione può delegare compiti comportanti l'esercizio di pubblici poteri a:

a) organismi internazionali del settore pubblico;

b) organismi nazionali del settore pubblico o entità di diritto privato aventi attribuzioni di servizio pubblico a norma dell'ordinamento giuridico di uno degli Stati membri, di uno dei paesi del SEE o di uno dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o, eventualmente, a norma dell'ordinamento giuridico di un altro paese.

2. La Commissione accerta che gli organismi o entità di cui al paragrafo 1 offrano adeguate garanzie finanziarie, costituite di preferenza da una amministrazione autorità, in particolare per il recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione stessa.

3. Quando intende affidare compiti comportanti l'esercizio di pubblici poteri, e in particolare compiti di esecuzione del bilancio, a un organismo o ad un'entità di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione ne esamina la rispondenza ai principi dell'economia, dell'efficacia e dell'efficienza.»

26) L'articolo 39 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Selezione degli organismi nazionali o internazionali del settore pubblico o delle entità di diritto privato aventi attribuzioni di servizio pubblico

[articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario];

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La scelta degli organismi o delle entità di cui al paragrafo 1 e degli organismi pubblici internazionali è effettuata con obiettività e trasparenza, nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, così da rispondere alle esigenze di esecuzione stabilite dalla Commissione.»;

c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tutti gli altri casi, la Commissione designa tali organismi o entità di concerto con gli Stati membri o paesi interessati.»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Quando affida compiti di esecuzione a organismi o entità di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione informa ogni anno l'autorità legislativa dei casi nonché degli organismi e delle entità di cui trattasi, motivando adeguatamente il ricorso a tali soggetti.»

27) È inserito il seguente articolo 39 bis:

«Articolo 39 bis

Persone incaricate di gestire azioni specifiche a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

[articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario]

Le persone incaricate di gestire azioni specifiche ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario predispongono le strutture e procedure adeguate per assumere la responsabilità dei fondi che gestiranno. Tali persone assumono la veste di consiglieri speciali della Commissione per la politica estera e di sicurezza comune, ai sensi degli articoli 1 e 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.»

28) L'articolo 41 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Disposizioni particolareggiate per la gestione centralizzata indiretta

[articolo 54, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento finanziario];

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando affida compiti di esecuzione a organismi, entità o persone di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento finanziario, la Commissione conclude con gli stessi un accordo recante disposizioni particolareggiate per la gestione e il controllo dei fondi e per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità.»

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi, entità o persone di cui al paragrafo 1 non assumono la veste di ordinatori delegati.»

29) L'articolo 42 è modificato come segue:

a) nel titolo, i termini «articolo 53, paragrafo 5» sono sostituiti da «articoli 53 *ter* e 53 *quater*»;

b) al paragrafo 1, i termini «all'articolo 53, paragrafo 5» sono sostituiti da «agli articoli 53 *ter* e 53 *quater*».

30) È inserito il seguente articolo 42 *bis*:

«Articolo 42 *bis*

Sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni

(articolo 53 *ter*, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

1. La sintesi è elaborata dall'autorità o dall'organismo designati dallo Stato membro per il settore di spesa interessato, nel rispetto delle norme settoriali.

2. La sintesi relativa alle revisioni contabili:

a) comprende, per quanto riguarda l'agricoltura, i certificati emessi dagli organismi di certificazione e, per quanto riguarda le misure strutturali e le misure analoghe, i pareri sulla revisione contabile redatti dalle autorità di revisione;

b) viene presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la revisione contabile delle spese agricole nonché delle misure strutturali e delle misure analoghe.

3. La sintesi relativa alle dichiarazioni:

a) comprende, per quanto riguarda l'agricoltura, le dichiarazioni di affidabilità emesse dagli organismi pagatori e, per quanto riguarda le misure strutturali e le misure analoghe, le certificazioni effettuate dalle autorità di certificazione;

b) viene presentata entro il 15 febbraio dell'esercizio finanziario successivo per le spese agricole nonché per le misure strutturali e le misure analoghe.»

31) L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Gestione congiunta

(Articoli 53 *quinquies*, 108 *bis* e 165 del regolamento finanziario)

1. La Commissione si assicura che vi siano adeguati sistemi per il controllo e la revisione contabile dell'azione nel suo complesso.

2. Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53 *quinquies* del regolamento finanziario sono le seguenti:

a) le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni;

b) il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR);

c) la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;

Ai fini dell'articolo 53 *quinquies* del regolamento finanziario, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti sono equiparati a organizzazioni internazionali.

3. Quando il bilancio è eseguito mediante gestione congiunta con organizzazioni internazionali, ai sensi degli articoli 53 *quinquies* e 165 del regolamento finanziario, le organizzazioni e le azioni da finanziare sono scelte con obiettività e trasparenza.

4. Fatto salvo l'articolo 35 del presente regolamento, gli accordi da concludere con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53 *quinquies* del regolamento finanziario comprendono in particolare:

- a) la definizione dell'azione, progetto o programma da attuare in gestione congiunta;
- b) le condizioni e le modalità particolareggiate di attuazione, in particolare i principi per l'aggiudicazione di appalti e la concessione di sovvenzioni;
- c) le norme riguardanti la relazione di attuazione da presentare alla Commissione;
- d) disposizioni che impongono all'organizzazione cui sono affidati i compiti di attuazione l'obbligo di escludere dalla partecipazione alla gara d'appalto o dalla procedura di concessione della sovvenzione i candidati o richiedenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e all'articolo 94, lettere a) e b), del regolamento finanziario;
- e) le condizioni per i versamenti del contributo comunitario e i documenti giustificativi necessari per ottenere tali versamenti;
- f) i casi e modi in cui è posto termine all'attuazione;
- g) disposizioni particolareggiate per il controllo da parte della Commissione;
- h) disposizioni che consentono alla Corte dei conti di accedere a tutte le informazioni necessarie per i suoi lavori, all'occorrenza in loco, nel rispetto delle norme di revisione contabile riconosciute a livello internazionale;
- i) disposizioni riguardanti l'utilizzo degli interessi maturati;
- j) disposizioni atte ad assicurare la visibilità dell'azione, progetto o programma comunitario rispetto alle altre attività dell'organizzazione;
- k) disposizioni sulla pubblicazione dei nomi dei beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio, che prescrivono alle organizzazioni internazionali di pubblicare tali informazioni a norma dell'articolo 169 del presente regolamento.

5. Il progetto o programma si considera elaborato congiuntamente quando la Commissione e l'organismo pub-

blico internazionale ne valutano congiuntamente la fattibilità e definiscono le disposizioni per la sua attuazione.

6. Nell'attuazione dei progetti in gestione congiunta, le organizzazioni internazionali rispettano almeno le seguenti condizioni:

- a) le procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni devono rispondere ai principi della trasparenza, proporzionalità, sana gestione finanziaria, parità di trattamento e non discriminazione, assenza di conflitti di interesse e rispetto delle norme riconosciute a livello internazionale;
- b) le sovvenzioni non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente;
- c) le sovvenzioni devono implicare il cofinanziamento, salvo che l'articolo 253 disponga altrimenti;
- d) le sovvenzioni non possono avere lo scopo o l'effetto di produrre profitti per il beneficiario.

Tali condizioni sono espressamente stabilite negli accordi conclusi con le organizzazioni internazionali.»

32) È inserito il seguente articolo 43 bis:

«Articolo 43 bis

Informazione sul trasferimento di dati personali ai fini della revisione contabile

(articolo 48 del regolamento finanziario)

In ogni avviso pubblicato nell'ambito di una procedura di concessione di sovvenzioni o di gara d'appalto svolta in gestione centralizzata diretta, i potenziali beneficiari, candidati od offerenti vengono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), che per salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in materia d'irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito "OLAF").

(*) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»

33) All'articolo 48, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'individuazione e la prevenzione dei rischi di gestione e l'amministrazione efficace degli stessi;».

34) All'articolo 49 è aggiunto il seguente comma:

«I dati personali contenuti nei documenti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del discarico del bilancio. In ogni caso si applica l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni.»

35) All'articolo 67, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I pagamenti della cassa degli anticipi possono essere effettuati mediante bonifico, anche con il sistema d'incasso automatico di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario, mediante assegno o mediante altri mezzi di pagamento, secondo le istruzioni impartite dal contabile.»

36) All'articolo 72, i termini «dallo statuto applicabile ai funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (in prosieguo: "lo statuto")» sono sostituiti da «dallo statuto».

37) Gli articoli 74 e 75 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 74

Irregolarità finanziarie

(articolo 60, paragrafo 6, e articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

Fatti salvi i poteri dell'OLAF, l'istanza di cui all'articolo 43 bis (di seguito "istanza") è competente per ogni violazione di una disposizione del regolamento finanziario o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni, derivante da un'azione od omissione dei dipendenti.

Articolo 75

Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie

(articolo 60, paragrafo 6, e articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario)

1. I casi di irregolarità finanziarie di cui all'articolo 74 del presente regolamento sono segnalati all'istanza dall'autorità avente il potere di nomina, perché esprima il suo parere a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario.

Se ritiene che si sia verificata un'irregolarità finanziaria, l'ordinatore delegato può rivolgersi all'istanza. L'istanza elabora il suo parere valutando se vi siano state irregolarità ai sensi dell'articolo 74, la loro gravità e le possibili conseguenze. Se tale analisi mostra che il caso in questione è di competenza dell'OLAF, l'istanza trasmette senza indugio la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa immediatamente l'OLAF.

Quando il caso viene ad essa segnalato direttamente da un dipendente, a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario, l'istanza trasmette la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il dipendente stesso. L'autorità avente il potere di nomina può chiedere all'istanza di esprimere il proprio parere sul caso.

2. L'istituzione o, nel caso di un'istanza comune, le istituzioni partecipanti determinano, in funzione della propria organizzazione interna, le modalità operative dell'istanza e la sua composizione, che comprenderà una persona esterna dotata della necessaria qualificazione e perizia.»

38) All'articolo 77, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Salvo il disposto dell'articolo 160, paragrafo 1 bis, e dell'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la previsione dei crediti non ha l'effetto di creare stanziamenti d'impegno.»

39) All'articolo 81 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Il contabile di ogni istituzione tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti della Comunità sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell'ordine di riscossione. Egli trasmette tale elenco al contabile della Commissione.

Il contabile della Commissione redige un elenco unificato, ripartendo gli importi dovuti per ogni istituzione e secondo la data dell'ordine di riscossione. Tale elenco va aggiunto alla relazione della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

4. La Commissione compila, indicando l'identità dei debitori e l'importo del debito, l'elenco dei crediti della Comunità relativamente ai quali il pagamento sia stato ingiunto con provvedimento giudiziario passato in giudicato e nessun pagamento significativo sia intervenuto nell'anno successivo alla pronuncia. Tale elenco viene pubblicato tenendo conto delle disposizioni giuridiche sulla protezione dei dati.»

40) È aggiunto il seguente articolo 85 *ter*:

«Articolo 85 *ter*

Norme relative ai termini di prescrizione

(articolo 73 *bis* del regolamento finanziario)

1. Il termine di prescrizione per i crediti delle Comunità nei confronti di terzi decorre dal giorno successivo alla data di scadenza indicata al debitore nella nota di addebito a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, lettera b).

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti delle Comunità decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico.

2. Il termine di prescrizione per i crediti comunitari nei confronti di terzi viene interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, compiuto da un'istituzione ovvero da uno Stato membro su richiesta di un'istituzione, e notificato al terzo.

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti delle Comunità viene interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, notificato alle Comunità dai creditori o per conto di essi.

3. Il nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 2.

4. Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un importo dovuto ai sensi del paragrafo 1, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Il nuovo periodo di prescrizione di 5 anni non decorre finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato ovvero sia intervenuta una transazione extragiudiziale tra le stesse parti e riguardo alla medesima azione.

5. La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell'articolo 85, interrompe il termine di prescrizione. Il nuovo termine di prescrizione di 5 anni decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione per il pagamento.

6. Non si procede al recupero dei crediti dopo la scadenza del termine di prescrizione determinato a norma dei paragrafi da 1 a 5.»

41) All'articolo 87, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'ordinatore competente rinuncia al recupero a norma dell'articolo 81.»

42) L'articolo 93 è soppresso.

43) All'articolo 94, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) quando un'istituzione ha delegato i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale ai sensi dell'articolo 174 *bis*, paragrafo 1, del regolamento finanziario.»

44) All'articolo 104, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il prefinanziamento, anche nei casi in cui è ripartito in più versamenti, è pagato in base al contratto, alla decisione, alla convenzione o all'atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare la conformità delle azioni finanziate con le disposizioni del contratto, della decisione della convenzione o dell'atto di base. Se in tali atti è indicata la data per il versamento del prefinanziamento, il pagamento dell'importo dovuto non è subordinato alla presentazione di un'apposita domanda.

I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo sono basati sui documenti giustificativi che consentono di verificare che l'azione finanziata è stata eseguita nel rispetto dell'atto di base o della decisione adottata a favore del beneficiario ovvero nel rispetto delle disposizioni del contratto o della convenzione conclusa con il beneficiario.»

45) L'articolo 106 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Quando la domanda di pagamento non è ricevibile, l'ordinatore informa il contraente o beneficiario entro 30 giorni di calendario dalla data in cui essa è stata ricevuta, indicando i difetti.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i contratti nonché le convenzioni e le decisioni di sovvenzione in cui il pagamento è subordinato all'approvazione di una relazione o di un certificato, la data di scadenza dei periodi di pagamento di cui ai paragrafi 1 e 2 comincia a decorrere solo dopo l'approvazione della relazione o del certificato. Il beneficiario ne viene informato senza indugio.

Il termine stabilito per l'approvazione non può superare:

- a) 20 giorni di calendario per i contratti semplici, riguardanti appalti di forniture o servizi;
- b) 45 giorni di calendario per gli altri contratti nonché per le convenzioni e decisioni di sovvenzione;
- c) 60 giorni di calendario per i contratti nonché le convenzioni e le decisioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico, la cui valutazione è particolarmente complessa.

In ogni caso, il contraente o beneficiario viene informato in anticipo che i pagamenti possono essere differiti in attesa dell'approvazione di una relazione.

L'ordinatore responsabile, mediante un documento formale, informa il beneficiario di ogni sospensione del termine stabilito per l'approvazione della relazione o del certificato.

L'ordinatore responsabile può decidere che si applichi un unico termine per l'approvazione della relazione o del certificato e per il pagamento. Tale termine unico non può essere superiore alla somma dei periodi massimi previsti rispettivamente per l'approvazione della relazione o del certificato e per il pagamento.»;

- c) al paragrafo 4, primo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«L'ordinatore ne informa quanto prima il contraente o beneficiario in questione, indicando i motivi della sospensione.»;

- d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla scadenza dei termini stabiliti ai paragrafi 1, 2, e 3, il creditore ha diritto agli interessi, a norma delle seguenti disposizioni:

- a) i tassi d'interesse sono quelli indicati all'articolo 86, paragrafo 2, primo comma;
- b) gli interessi vengono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

A titolo derogatorio gli interessi calcolati secondo le disposizioni del primo comma del presente paragrafo,

qualora siano pari o inferiori a 200 EUR, vengono versati al creditore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano agli Stati membri.»;

- e) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Ogni istituzione trasmette all'autorità di bilancio una relazione riguardante il rispetto dei termini o la sospensione dei termini indicati ai precedenti paragrafi da 1 a 5. La relazione della Commissione viene allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività previste all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario.»

- 46) All'articolo 112 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Il revisore contabile interno, nell'elaborare la sua relazione, volge particolare attenzione all'osservanza integrale del principio della sana gestione finanziaria e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne costantemente l'applicazione.»

- 47) All'articolo 115, secondo comma, il termine «statuto» è sostituito dai termini «statuto dei funzionari delle Comunità europee».

- 48) All'articolo 116, paragrafo 6, primo comma, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Chi ha chiesto di poter partecipare a una procedura ristretta, a un dialogo competitivo o a una procedura negoziata è designato con il termine "candidato".»

- 49) All'articolo 117, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando viene concluso un contratto quadro con più operatori economici, questi devono essere almeno tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano ai criteri di selezione o un numero sufficiente di offerte ammissibili che soddisfano ai criteri di aggiudicazione.

Il contratto quadro concluso con più operatori economici può assumere la forma di contratti distinti, ma conclusi alle medesime condizioni.

La durata dei contratti quadro non può essere superiore a quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare, dall'oggetto del contratto quadro.

Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedano un nuovo confronto concorrenziale comprendono una clausola che prescriva un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all'andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l'amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti adeguati per risolverlo.»

50) L'articolo 118 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara che la procedura di aggiudicazione è interistituzionale. In tale ipotesi, nel bando di gara sono indicate le istituzioni, le agenzie esecutive o gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario, che partecipano alla procedura di aggiudicazione, l'istituzione responsabile della procedura di aggiudicazione e il volume totale degli appalti per le istituzioni, le agenzie esecutive o gli organismi interessati.»;

b) il paragrafo 4 è modificato come segue:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'avviso di aggiudicazione dell'appalto è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni entro 48 giorni di calendario dalla data in cui è stato firmato il contratto o il contratto quadro. Tuttavia, gli avvisi relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisti possono essere raggruppati per trimestre e sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni entro 48 giorni dalla fine di ogni trimestre.»;

ii) sono aggiunti i seguenti commi:

«Se trattasi di contratto o contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 158, che sia stato aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione preliminare del bando di gara, l'avviso di aggiudicazione dell'appalto è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni in tempo utile perché la pubblicazione avvenga prima della firma del contratto, secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 158 bis, paragrafo 1.

Le informazioni relative al valore e ai contraenti dei contratti specifici basati su un contratto quadro e aggiudicati nel corso di un determinato esercizio

finanziario sono pubblicate sul sito web dell'amministrazione aggiudicatrice, entro il 31 marzo successivo alla fine dell'esercizio finanziario stesso, qualora le soglie di cui all'articolo 158 risultino superate a causa della conclusione di un contratto specifico o per effetto del valore complessivo dei contratti specifici in questione.»

51) L'articolo 119 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) alla lettera a), i termini «uguale o» sono soppressi;

ii) alla lettera b), i termini «uguale o» sono soppressi;

iii) il secondo comma è soppresso;

b) al paragrafo 3, primo comma, i termini «o uguale» sono soppressi.

52) All'articolo 123, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nelle procedure negoziate e in esito ai dialoghi competitivi il numero di candidati invitati a negoziare o a presentare un'offerta non può essere inferiore a tre, purché un numero sufficiente di candidati soddisfi i criteri di selezione.»

53) È inserito il seguente articolo 125 *quater*:

«Articolo 125 *quater*

Procedura di aggiudicazione congiunta con uno Stato membro

(articolo 91 del regolamento finanziario)

In caso di procedura di aggiudicazione congiunta fra un'istituzione e l'amministrazione aggiudicatrice di uno o più Stati membri si applicano le disposizioni procedurali dell'istituzione.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore totale stimato del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente giustificati, l'istituzione può decidere che si applichino le norme procedurali dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché esse possano essere considerate equivalenti a quelle dell'istituzione.

L'istituzione e l'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro che svolgono congiuntamente la procedura di aggiudicazione si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle domande di partecipazione degli offerenti e dell'aggiudicazione dell'appalto, sul diritto da applicare all'appalto contratto e sul giudice competente per le controversie.»

- 54) All'articolo 129, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli appalti di valore inferiore o pari a 5 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta.

4. I pagamenti relativi a spese d'importo inferiore a 500 EUR, possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.»

- 55) L'articolo 130 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i criteri di esclusione e di selezione relativi all'appalto, tranne nei casi di dialogo competitivo, procedura ristretta e procedura negoziata con pubblicazione preventiva del bando di gara ai sensi dell'articolo 127; in questi casi, i criteri figurano soltanto nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse;»

b) il paragrafo 4 è modificato come segue:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quando le amministrazioni aggiudicatrici sono le istituzioni, al contratto si applica il diritto comunitario, se necessario integrato dal diritto nazionale indicato nel contratto stesso;»

ii) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) il giudice competente in caso di controversie;»

c) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente testo:

«L'amministrazione aggiudicatrice può esigere che il candidato od offerente fornisca, oltre alle informazioni di cui all'articolo 134, informazioni sulle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionali del futuro subappaltatore ai sensi degli articoli 135, 136 e 137, in particolare quando il subappalto costituisce una parte considerevole del contratto.»

- 56) L'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Articolo 133

Attività illecite comportanti l'esclusione

(articoli 93 e 114 del regolamento finanziario)

I casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sono i seguenti:

- a) i casi di frode di cui all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (*);
- b) i casi di corruzione di cui all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (**);
- c) i casi di partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio (***);
- d) i casi di riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE (****).

(*) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

(**) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

(***) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(****) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.»

- 57) È inserito il seguente articolo 133 bis:

«Articolo 133 bis

Applicazione dei criteri di esclusione e durata dell'esclusione

(articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento finanziario)

1. Per determinare la durata dell'esclusione e garantire il rispetto del principio di proporzionalità, l'istituzione responsabile tiene segnatamente conto della gravità dei fatti, con particolare riguardo alla loro incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine delle Comunità, del tempo trascorso, della durata e frequenza del reato, del dolo o del grado di negligenza del soggetto interessato e delle misure da questo adottate per porre rimedio alla situazione.

Al momento di determinare il periodo di esclusione, l'istituzione responsabile dà al candidato od offerente interessato la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Quando il periodo di esclusione è determinato da autorità od organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione applica tale periodo fino alla durata massima stabilita all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

2. Il periodo di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del regolamento finanziario è fissato a un massimo di cinque anni a decorrere dalle seguenti date:

- a) nei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario: dalla data della sentenza passata in giudicato;
- b) nei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario: dalla data in cui è stata commesso l'illecito o, nell'evenienza di illeciti continuati o ripetuti, dalla data in cui l'illecito è cessato.

Tale periodo di esclusione può essere aumentato a dieci anni in caso di recidiva intervenuta entro cinque anni dalla data di cui alle precedenti lettere a) e b), fatto salvo il paragrafo 1.

3. I candidati e gli offerenti sono esclusi dalla procedura di aggiudicazione di un appalto e dalla procedura di concessione di una sovvenzione finché si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento finanziario.»

58) L'articolo 134 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«In base alla propria valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare a esigere la dichiarazione di cui al primo comma nel caso di appalti di valore pari o inferiore a 5 000 EUR. Tuttavia, per gli appalti di cui all'articolo 241, paragrafo 1, all'articolo 243, paragrafo 1, e all'articolo 245, paragrafo 1, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare a esigere tale dichiarazione se il valore è pari o inferiore a 10 000 EUR.»

- b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Ove l'amministrazione aggiudicatrice lo esiga, il candidato od offerente presenta una dichiarazione sull'onore resa dal futuro subappaltatore ed attestante che questi non si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.

In caso di dubbi riguardo a tale dichiarazione sull'onore, l'amministrazione aggiudicatrice richiede i mezzi di prova di cui ai paragrafi 3 e 4. Se del caso, si applica il paragrafo 5.»

59) È inserito il seguente articolo 134 bis:

«Articolo 134 bis

Base di dati centrale

(articolo 95 del regolamento finanziario)

1. Le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, nella forma da questa indicata, informazioni sull'identità degli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, sui motivi dell'esclusione e sulla durata del periodo di esclusione.

Inoltre, essi trasmettono informazioni riguardanti le persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti degli operatori economici aventi personalità giuridica, se tali persone si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario.

Le autorità e organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, nella forma da questa indicata:

- a) informazioni riguardanti l'identità delle seguenti persone, che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, se il loro comportamento è lesivo degli interessi finanziari delle Comunità:

- i) operatori economici,

- ii) persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di operatori economici aventi personalità giuridica;

- b) la natura della condanna subita;

- c) la durata del periodo di esclusione dalle procedure d'appalto, se applicabile.

2. Le istituzioni, le agenzie, le autorità e gli organismi di cui al paragrafo 1 designano le persone autorizzate a trasmettere alla Commissione e a ricevere da questa le informazioni figuranti nella base di dati.

Nel caso delle istituzioni, delle agenzie, delle autorità e degli organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le persone designate trasmettono al più presto le informazioni al contabile della Commissione e chiedono, se necessario, l'immissione, la modifica o la soppressione di dati figuranti nella base.

Nel caso delle autorità e degli organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le persone designate trasmettono le informazioni richieste all'ordinatore della Commissione responsabile del programma o azione, entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza.

Il contabile della Commissione immette, modifica o sopprime i dati nella base. Mediante un protocollo di sicurezza, egli trasmette mensilmente alle persone designate i dati convalidati contenuti nella base.

3. Le istituzioni, le agenzie, le autorità e gli organismi di cui al paragrafo 1 certificano alla Commissione che le informazioni da essi comunicate sono raccolte e trasmesse nel rispetto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 45/2001 e nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) riguardanti la protezione dei dati personali.

In particolare, essi informano in anticipo gli operatori economici o le persone di cui al paragrafo 1 che i loro dati possono essere inclusi nella base ed essere trasmessi dalla Commissione alle persone designate di cui al paragrafo 2. Essi aggiornano, se necessario, le informazioni trasmesse in seguito alla rettifica o cancellazione o modifica dei dati.

Ogni persona figurante nella base di dati ha il diritto di essere informata dei dati in essa contenuti che la riguardano, su domanda presentata al contabile della Commissione.

4. Gli Stati membri adottano adeguati provvedimenti per assistere la Commissione ai fini di un'efficace gestione della base di dati, nel rispetto della direttiva 95/46/CE.

Negli accordi con le autorità dei paesi terzi e con tutti gli organismi di cui di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario, vengono stabilite opportune disposizioni per assicurare il rispetto del presente articolo e dei principi riguardanti la protezione dei dati personali.

60) È inserito il seguente articolo 134 *ter*:

«Articolo 134 *ter*

Sanzioni amministrative e finanziarie

(articoli 96 e 114 del regolamento finanziario)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste nel contratto d'appalto, i candidati od offerenti e i contraenti che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, oppure una grave violazione degli obblighi contrattuali, secondo le risultanze di accertamenti svolti in contraddittorio con l'appaltatore, possono essere esclusi da tutti gli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio comunitario per non oltre cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito quale confermato dopo un procedimento giudiziario in contraddittorio con il contraente.

Tale periodo può essere prorogato a dieci anni in caso di recidiva intervenuta entro cinque anni dalla data di cui al primo comma.

2. Agli offerenti o candidati che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, possono essere inflitte anche sanzioni pecuniarie, d'importo variante dal 2 % al 10 % del valore totale, secondo le stime, dell'appalto in corso di aggiudicazione.

Agli appaltatori che hanno violato gravemente gli obblighi contrattuali possono essere inflitte sanzioni pecuniarie, d'importo variante dal 2 % al 10 % del valore totale dell'appalto loro aggiudicato.

Tali percentuali possono essere aumentate rispettivamente al 4 % e al 20 %, in caso di recidiva entro cinque anni dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma.

3. L'istituzione stabilisce le sanzioni amministrative o finanziarie tenendo conto, in particolare, degli elementi di cui all'articolo 133 *bis*, paragrafo 1.»

61) All'articolo 140, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi di cui all'articolo 125 *ter* e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara per appalti di valore superiore alle soglie stabilite all'articolo 158, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 37 giorni a decorrere dalla data di emissione del bando di gara.»

(*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 3.»

- 62) All'articolo 145, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Nelle procedure d'appalto interistituzionali, la commissione incaricata dell'apertura delle offerte è nominata dall'ordinatore competente dell'istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale commissione riflette, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura d'appalto.»

- 63) L'articolo 146 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, l'ordinatore competente può decidere che tale comitato valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l'assenza di conflitti d'interesse.»

- b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Nelle procedure d'appalto interistituzionali, il comitato incaricato della valutazione viene nominato dall'ordinatore competente dell'istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato riflette, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura d'appalto.»

- 64) L'articolo 147 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Viene redatto un verbale di valutazione e di classifica delle domande di partecipazione e delle offerte che sono state dichiarate rispondenti ai requisiti. Su tale verbale viene indicata la data.

Il verbale è firmato da tutti i membri del comitato di valutazione.

Se al comitato non è stato conferito il compito di valutare e classificare le offerte secondo i criteri di esclusione e di selezione, il verbale è sottoscritto anche dalle persone incaricate dall'ordinatore responsabile. Il verbale è conservato a futura memoria.»

- b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«In caso di procedura interistituzionale d'appalto, la decisione di cui al primo comma compete all'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura.»

- 65) L'articolo 149 è modificato come segue:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 149

Informazione dei candidati e offerenti

(articolo 100, paragrafo 2, e articoli 101 e 105 del regolamento finanziario);

- b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

- i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto, di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158 e non esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE, ogni offerente o candidato la cui offerta o candidatura non sia stata accolta viene informato contemporaneamente e individualmente dall'amministrazione aggiudicatrice per lettera o via fax o per posta elettronica, in una delle seguenti fasi:

- a) non appena siano state prese le decisioni in base ai criteri di esclusione e di selezione e prima della decisione di aggiudicazione, nel caso delle procedure d'appalto organizzate in due fasi distinte;

- b) per le decisioni di aggiudicazione e le decisioni di rifiuto dell'offerta, il più presto possibile dopo la decisione di aggiudicazione e al più tardi nella settimana successiva.

In ciascuno di tali due casi, l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto dell'offerta o della candidatura e indica i mezzi di ricorso disponibili.»

- ii) il quarto comma è soppresso.

- 66) È inserito il seguente articolo 149 bis:

«Articolo 149 bis

Firma del contratto

(articoli 100 e 105 del regolamento finanziario)

L'esecuzione del contratto non può avere inizio prima che lo stesso sia stato firmato.»

67) L'articolo 155 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed economico, gli appalti di valore pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo 158 sono aggiudicati contemporaneamente in lotti distinti.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Quando un contratto è aggiudicato in lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti.»

68) È inserito il seguente articolo 158 bis:

«Articolo 158 bis

Periodo di attesa prima della firma del contratto

(articolo 105 del regolamento finanziario)

1. L'amministrazione aggiudicatrice firma con l'offerente aggiudicatario il contratto d'appalto o contratto quadro cui si applica la direttiva 2004/18/CE soltanto dopo che siano decorsi quattordici giorni di calendario.

Tale periodo decorre:

- a) dal giorno successivo all'invio simultaneo delle decisioni di aggiudicazione e delle decisioni di rifiuto;
- b) quando il contratto d'appalto o contratto quadro è aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara: dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 118 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

All'occorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dagli offerenti o candidati respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta. Le richieste od osservazioni e le informazioni devono pervenire entro il periodo di cui al primo comma. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.

Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, i contratti firmati prima della scadenza del periodo di cui al primo comma sono nulli a tutti gli effetti.

Se un contratto d'appalto o contratto quadro non può essere aggiudicato all'offerente prescelto, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo offerente in classifica.

2. Il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica nei seguenti casi:

- a) procedure aperte in cui è stata presentata una sola offerta;
- b) procedure ristrette o negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara nelle quali l'offerente cui deve essere aggiudicato l'appalto è l'unico che soddisfa i criteri di esclusione e di selezione, purché, a norma dell'articolo 149, paragrafo 3, primo comma, lettera a), gli altri candidati o offerenti siano stati informati dei motivi dell'esclusione o del rigetto poco tempo dopo che sono state prese le relative decisioni in base ai criteri di esclusione e di selezione;
- c) contratti specifici basati su un contratto quadro e aggiudicati applicando le condizioni stabilite nel contratto quadro, senza un nuovo confronto concorrenziale;
- d) le situazioni di estrema urgenza di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera c).»

69) L'articolo 160 è modificato come segue:

- a) nel paragrafo 1 è soppresso il secondo comma;
- b) sono soppressi i paragrafi 2 e 3.

70) Sono inseriti seguenti articoli da 160 bis a 160 septies:

«Articolo 160 bis

Sottoscrizioni

(articolo 108 del regolamento finanziario)

Le sottoscrizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono le somme versate a organismi cui aderisce la Comunità, in base alle decisioni finanziarie e alle condizioni di pagamento dell'organismo in questione.

*Articolo 160 ter***Partecipazioni**

(articolo 108 del regolamento finanziario)

Ai fini dell'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per "partecipazione azionaria" s'intende la posizione di proprietà in un'organizzazione o impresa assunta mediante un investimento, il cui utile dipende dalla redditività dell'organizzazione o dell'impresa;
- b) per "azionariato" s'intende la partecipazione al capitale di un'organizzazione o impresa attraverso la proprietà di azioni;
- c) per "investimento azionario" s'intende il conferimento di capitale a una società da parte di un investitore, in contropartita della parziale proprietà della società, nella quale l'investitore può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili futuri;
- d) per "finanziamento quasi mobiliare" s'intende un finanziamento consistente in capitale e credito, nell'ambito del quale il capitale consente all'investitore di ottenere un alto tasso di utili in caso di successo dell'impresa e il credito comporta un corrispettivo che concorre al profitto dell'investitore;
- e) per "strumento di assunzione del rischio" s'intende uno strumento finanziario che garantisce, in misura integrale o parziale, la copertura di un determinato rischio, eventualmente in contropartita di una remunerazione convenuta.

*Articolo 160 quater***Norme specifiche**

(articolo 108, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

1. Quando le sovvenzioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento finanziario sono accordate dalla Commissione mediante gestione centralizzata diretta, si applica il disposto del presente titolo, ad eccezione delle seguenti disposizioni:

- a) la regola dell'assenza di profitto, di cui all'articolo 165 del presente regolamento;
- b) la disposizione relativa ai cofinanziamenti esterni, di cui all'articolo 172 del presente regolamento;
- c) per le azioni miranti a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre un reddito, la valutazione

della solidità finanziaria del richiedente, di cui all'articolo 173, paragrafo 4, del presente regolamento;

- d) il requisito della garanzia preliminare, di cui all'articolo 182 del presente regolamento.

Il primo comma non incide sul trattamento contabile delle sovvenzioni in questione, che è determinato dal contabile applicando i principi contabili internazionali.

2. In tutti i casi in cui viene versato un contributo finanziario, l'ordinatore competente accerta che siano stati conclusi opportuni accordi con il beneficiario del contributo al fine di determinare le modalità di pagamento e di controllo.

*Articolo 160 quinquies***Premi**

[articolo 109, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario]

Ai fini dell'articolo 109, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, i premi sono la ricompensa per la partecipazione a un concorso.

I premi sono attribuiti da una commissione giudicatrice, che ha la facoltà di scegliere se attribuirli o no, in base al proprio apprezzamento della qualità dei progetti in riferimento alle regole del concorso.

L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal beneficiario.

Le regole del concorso stabiliscono le condizioni e criteri di attribuzione e l'ammontare del premio.

*Articolo 160 sexies***Convenzione e decisione di sovvenzione**

(articolo 108, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1. Per ogni programma comunitario o azione comunitaria, il programma di lavoro annuale stabilisce se le sovvenzioni formano oggetto di una decisione o di una convenzione scritta.

2. Per stabilire quale strumento utilizzare, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) parità di trattamento e non discriminazione tra i beneficiari, in particolare in base alla nazionalità o all'ubicazione geografica;

b) coerenza dello strumento con gli altri strumenti utilizzati nell'ambito del medesimo programma o azione comunitaria;

c) complessità e standardizzazione del contenuto delle azioni o programmi di lavoro sovvenzionati.

3. In caso di programmi gestiti da più ordinatori, lo strumento da utilizzare è determinato di concerto dagli ordinatori stessi.

Articolo 160 septies

Spese relative ai membri delle istituzioni

[articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario]

Le spese relative ai membri delle istituzioni, di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario comprendono i contributi alle associazioni dei deputati ed ex deputati del Parlamento europeo. A tali contributi si applicano le regole amministrative interne del Parlamento europeo.»

71) L'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Partenariati

(articolo 108 del regolamento finanziario)

1. Le sovvenzioni specifiche possono formar parte di un partenariato quadro.

2. Il partenariato quadro può essere istituito per la cooperazione a lungo termine tra la Commissione e i beneficiari di sovvenzioni. Esso può assumere la forma di una convenzione o di una decisione.

La convenzione o decisione quadro di partenariato indica gli obiettivi comuni, la natura delle azioni previste, un tantum o nell'ambito di un programma di lavoro annuale approvato, la procedura di concessione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del presente titolo, e i diritti e obblighi generali di ciascuna delle parti nell'ambito delle convenzioni o decisioni specifiche.

La durata del partenariato non può essere superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali giustificati in particolare dall'oggetto del partenariato quadro.

Gli ordinatori non possono fare un uso indebito delle convenzioni o decisioni quadro di partenariato o ricorrervi in modo tale che il fine o effetto di tali convenzioni o sovvenzioni contravvenga ai principi di trasparenza o di parità di trattamento tra i richiedenti.

3. Ai fini della procedura d'attribuzione, le convenzioni o decisioni quadro di partenariato sono equiparate a sovvenzioni. Ad esse si applicano le procedure di pubblicazione preliminare di cui all'articolo 167.

4. Le sovvenzioni specifiche basate su convenzioni o decisioni quadro di partenariato sono accordate secondo le procedure previste nelle suddette convenzioni o decisioni e nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

Ad esse si applicano le procedure di pubblicazione a posteriori di cui all'articolo 169.»

72) L'articolo 164 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) l'alinea è sostituito dal seguente:

«La convenzione di sovvenzione precisa almeno quanto segue:»;

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il costo totale stimato dell'azione e il finanziamento comunitario previsto, in forma di massimale complessivo indicato come valore assoluto, integrato eventualmente dalle seguenti indicazioni:

i) il tasso massimo di finanziamento dei costi dell'azione o del programma di lavoro che è stato approvato, nel caso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario;

ii) la somma forfettaria e/o il finanziamento a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario;

iii) le indicazioni di cui ai punti i) e ii) nei casi previsti dall'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.»;

iii) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) le condizioni generali che si applicano a tutte le convenzioni di questo tipo, quali l'obbligo per il beneficiario di consentire che la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti procedano a revisioni contabili e la sua accettazione delle norme di pubblicazione a posteriori di cui all'articolo 169, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 45/2001; per le convenzioni di sovvenzione, tali condizioni generali stabiliscono almeno:

i) la soggezione della convenzione al diritto comunitario, integrato se necessario dal diritto nazionale indicato nella convenzione stessa;

ii) il giudice competente per le controversie;

g) il bilancio di previsione complessivo;»

iv) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) le responsabilità del beneficiario, almeno in termini di sana gestione finanziaria e di presentazione delle relazioni finanziaria e di attività; se è opportuno, si stabiliscono obiettivi intermedi, raggiunti i quali si devono presentare tali relazioni;»

v) sono aggiunte le seguenti lettere k) e l):

«k) a seconda dei casi, i particolari dei costi ammissibili dell'azione o del programma di lavoro che è stato approvato e/o i particolari relativi alle somme forfettarie o ai finanziamenti a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

l) disposizioni relative all'obbligo di dare pubblicità all'intervento del bilancio delle Comunità europee, a meno che ciò sia impossibile o inopportuno secondo una decisione motivata dell'ordinatore competente.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di cui all'articolo 163, la convenzione o decisione quadro di partenariato indica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), lettera c), punto i), lettera d), punto i), lettera f), e lettere da h) a k), del presente articolo.

La decisione o convenzione specifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e), g) e k) e, se necessario, i), del presente articolo.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni di sovvenzione.

Talune informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite nell'invito a presentare proposte o in eventuali documenti correlati, invece che nella decisione di sovvenzione.»

73) All'articolo 165, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini del presente titolo, s'intende per profitto:

a) nel caso della sovvenzione di un'azione, l'eccedenza delle entrate rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario, al momento in cui viene presentata la domanda di pagamento del saldo della sovvenzione;

b) nel caso della sovvenzione di funzionamento, l'eccedenza nel bilancio di esercizio del beneficiario.

2. Le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso vengono determinati, a norma dell'articolo 181, in base ai costi o alle categorie di costi cui si riferiscono, che a loro volta vengono stabiliti con dati statistici o analoghi mezzi obiettivi, in modo da escludere a priori il profitto. Sulla medesima base, la Commissione rivede ed eventualmente adegua tali importi ogni due anni.

In tal caso, e per ciascuna sovvenzione, l'assenza di profitto viene verificata al momento della determinazione degli importi.

Quando i controlli a posteriori dell'evento determinante la sovvenzione rivelano che l'evento non ha avuto luogo e che il beneficiario ha ricevuto indebitamente una somma forfettaria o un finanziamento a tasso fisso, la Commissione ha il diritto di recuperare l'importo di tale pagamento e, nel caso di falsa dichiarazione relativa alla somma forfettaria o al finanziamento a tasso fisso, d'infliggere sanzioni pecuniarie il cui importo può arrivare sino al 50 % della somma forfettaria o del finanziamento a tasso fisso.

Tali controlli non incidono sulla verifica e certificazione dei costi effettivi, previste per il pagamento di sovvenzioni o del rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili.»

74) È inserito il seguente articolo 165 bis:

«Articolo 165 bis

Principio del cofinanziamento

(articolo 109 del regolamento finanziario)

1. Il principio del cofinanziamento prevede che parte del costo di un'azione e dei costi correnti di un determinato soggetto sia a carico del beneficiario della sovvenzione o sia pagata con contributi diversi da quello comunitario.

2. Nel caso di sovvenzioni erogate in una delle forme di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento finanziario, il cofinanziamento viene valutato soltanto nella fase della valutazione della domanda di sovvenzione.»

75) All'articolo 166, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni ordinatore competente predispone un programma annuale di lavoro in materia di sovvenzioni. Tale programma è adottato dall'istituzione interessata e viene pubblicato al più presto, se necessario nel corso dell'anno precedente l'esecuzione e comunque entro il 31 marzo dell'anno d'esecuzione, sul sito Internet dell'istituzione dedicato alle sovvenzioni.»

76) L'articolo 167 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione di cui agli articoli 114 e 115 del regolamento finanziario, e i relativi documenti giustificativi;»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito Internet delle istituzioni europee ed eventualmente con ogni altro mezzo adeguato, in particolare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, per garantire la più ampia pubblicità presso i potenziali beneficiari. Gli inviti possono essere pubblicati nel corso dell'anno precedente l'esecuzione del bilancio. Anche ogni modifica del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.»

77) L'articolo 168, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) a favore di organismi indicati in un atto di base, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario, come beneficiari di una sovvenzione.»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

«e) nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico, a favore di organismi indicati nel programma annuale di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, quando l'atto di base prevede esplicitamente tale possibilità, e a condizione che il progetto non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte;

f) per azioni aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo, per la sua competenza tecnica, l'alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi, purché tali azioni non rientrino nell'ambito di un invito a presentare proposte.»;

c) è aggiunto il seguente comma:

«I casi di cui al primo comma, lettera f), devono essere debitamente giustificati nella decisione di aggiudicazione.»

78) L'articolo 169 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario, tranne le borse di studio a favore di persone fisiche, sono pubblicate secondo una presentazione standardizzata, entro il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio nel corso del quale sono state concesse, su una pagina speciale di facile accesso del sito Internet delle istituzioni comunitarie interessate.

Quando la gestione è delegata agli organismi di cui all'articolo 54 del regolamento finanziario, è fatto riferimento almeno all'indirizzo del sito web da cui può essere attinta l'informazione, se questa non è pubblicata direttamente sull'apposita pagina del sito Internet delle istituzioni comunitarie.

L'informazione può essere altresì pubblicata, secondo una presentazione standardizzata, mediante ogni mezzo adeguato e in particolare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'importo concesso e, tranne nel caso di una somma forfettaria o di un finanziamento a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, il tasso di finanziamento dei costi dell'azione o del programma di lavoro che è stato approvato.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Dopo la pubblicazione a norma del paragrafo 2, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, su richiesta, una relazione riguardante:

- a) il numero di richiedenti dell'anno precedente;
- b) il numero e la percentuale delle domande accolte nell'ambito di ciascun invito a presentare proposte;
- c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte fino alla concessione della sovvenzione;
- d) il numero e l'importo delle sovvenzioni per le quali si è derogato all'obbligo di pubblicazione a posteriori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, per motivi correlati alla sicurezza dei beneficiari o alla salvaguardia dei loro interessi commerciali.»

79) È inserito il seguente articolo 169 bis:

«Articolo 169 bis

Informazione dei richiedenti

(articolo 110 del regolamento finanziario)

La Commissione fornisce informazioni e orientamenti ai richiedenti secondo le seguenti modalità:

- a) stabilisce norme comuni per i moduli di domanda relativi a sovvenzioni simili e controlla le dimensioni e la chiarezza di tali moduli;
- b) fornisce informazioni ai potenziali richiedenti, in particolare organizzando seminari e fornendo manuali;
- c) conserva i dati relativi ai beneficiari nello schedario delle persone giuridiche di cui all'articolo 64.»

80) All'articolo 172, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Il principio del cofinanziamento si considera rispettato quando il contributo comunitario è inteso a coprire taluni costi amministrativi di un istituto finanziario, incluso l'eventuale compenso variabile costituente un incentivo correlato al rendimento, per la gestione di un progetto o programma formante un tutto inscindibile.»

81) Sono inseriti i seguenti articoli 172 bis, 172 ter e 172 quater:

«Articolo 172 bis

Costi ammissibili

(articolo 113 del regolamento finanziario)

1. Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione, che soddisfino tutti i seguenti criteri:

- a) sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di revisione contabile;
- b) sono indicati nel bilancio complessivo di previsione dell'azione o del programma di lavoro;
- c) sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
- d) sono identificabili e verificabili, e in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso;
- e) ottemperano alle norme giuridiche in materia tributaria e sociale;
- f) sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e dell'atto di base, l'ordinatore competente può considerare ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi relativi a una garanzia bancaria o garanzia analoga che il beneficiario della sovvenzione deve costituire a norma dell'articolo 118 del regolamento finanziario;
- b) i costi relativi alle revisioni contabili esterne richieste dall'ordinatore competente al momento della domanda di finanziamento o di pagamento;

- c) l'imposta sul valore aggiunto già pagata, che non possa essere rimborsata al beneficiario a norma del diritto nazionale;
- d) i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;
- e) le spese amministrative, i costi relativi al personale e alle attrezzature, comprese le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali se esse sono correlate ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto non fosse realizzato.

Articolo 172 ter

Principio della riduzione graduale delle sovvenzioni di funzionamento

(articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

Qualsiasi riduzione delle sovvenzioni di funzionamento è attuata in modo proporzionato ed equo.

Articolo 172 quater

Domanda di finanziamento

(articolo 114 del regolamento finanziario)

1. Le modalità di presentazione delle domande di sovvenzione sono stabilite dall'ordinatore competente, che può sceglierne il metodo di presentazione. Le domande di sovvenzione possono essere presentate mediante lettera o per via elettronica.

I mezzi di comunicazione prescelti hanno carattere non discriminante e non possono avere l'effetto di limitare l'accesso dei richiedenti alla procedura di concessione della sovvenzione.

I mezzi di comunicazione prescelti devono garantire che:

- a) ogni offerta comprenda tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;
- b) sia tutelata l'integrità dei dati;
- c) sia tutelata la riservatezza delle proposte.

Ai fini della lettera c), l'ordinatore competente esamina il contenuto delle domande soltanto dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

L'ordinatore competente può prescrivere che le offerte presentate per via elettronica siano corredate della firma elettronica avanzata, ai sensi della direttiva 1999/93/CE.

2. Quando l'ordinatore competente autorizza la presentazione delle domande per via elettronica, gli strumenti utilizzati e le loro caratteristiche tecniche devono avere carattere non discriminante ed essere comunemente disponibili e compatibili con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. Le informazioni riguardanti le norme tecniche per la presentazione delle domande, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione dei richiedenti.

Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle domande garantiscono la sicurezza e la riservatezza.

3. Quando la domanda è presentata mediante lettera, i richiedenti scelgono fra le seguenti modalità:

- a) per via postale oppure tramite corriere: in tal caso l'invito a presentare proposte precisa che fa fede la data di spedizione, il timbro postale o la data della ricevuta;
- b) mediante consegna presso gli uffici dell'istituzione effettuata direttamente dal richiedente o tramite un mandatario: a tale scopo l'invito a presentare proposte precisa presso quale ufficio le domande vanno depositate contro ricevuta firmata e datata.

82) L'articolo 173 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande vanno presentate mediante il modulo redatto in base alle norme comuni stabilite a norma dell'articolo 169 bis, lettera a), e messo a disposizione dagli ordinatori competenti, e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'atto di base e nell'invito a presentare proposte.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il bilancio dell'azione o il bilancio di esercizio allegato alla domanda deve essere in pareggio tra entrate e spese, fatte salve le provvigioni per eventuali variazioni dei tassi di cambio, e deve indicare i costi ammissibili al finanziamento comunitario.»

83) L'articolo 174 è sostituito dal seguente:

«Articolo 174

Prova di non esclusione

(articolo 114 del regolamento finanziario)

I richiedenti dichiarano sull'onore di non trovarsi in una delle situazioni elencate all'articolo 93, paragrafo 1, e all'articolo 94 del regolamento finanziario. In funzione della sua analisi dei rischi, l'ordinatore competente può esigere gli elementi probatori di cui all'articolo 134. I richiedenti sono tenuti a produrre tali prove, tranne in caso d'impossibilità materiale riconosciuta dall'ordinatore competente.»

84) È inserito il seguente articolo 174 bis:

«Articolo 174 bis

Richiedenti non aventi personalità giuridica

(articolo 114 del regolamento finanziario)

Se la domanda di sovvenzione è presentata da un richiedente non avente personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, i rappresentanti del richiedente dimostrano di avere la capacità di assumere impegni giuridici in suo nome e presentano garanzie finanziarie equivalenti a quelle fornite dalle persone giuridiche.»

85) L'articolo 175 è sostituito dal seguente:

«Articolo 175

Sanzioni pecuniarie e amministrative

(articolo 114 del regolamento finanziario)

Ai richiedenti che hanno fornito dichiarazioni false, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, possono essere inflitte sanzioni pecuniarie e/o amministrative, secondo le modalità stabilite all'articolo 134 ter, e in proporzione al valore delle sovvenzioni.

Siffatte sanzioni pecuniarie e/o amministrative possono essere inflitte anche ai beneficiari che hanno gravemente violato i loro obblighi contrattuali.»

86) Sono inseriti i seguenti articoli 175 bis e 175 ter:

«Articolo 175 bis

Criteri di ammissibilità

(articolo 114 del regolamento finanziario)

1. I criteri di ammissibilità sono indicati nell'invito a presentare proposte.

2. I criteri di ammissibilità stabiliscono le condizioni di partecipazione per gli inviti a presentare proposte. Tali criteri sono determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell'azione e rispettano i principi di trasparenza e di non discriminazione.

Articolo 175 ter

Sovvenzioni di valore molto modesto

(articolo 114, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

Per sovvenzioni di valore molto modesto s'intendono sovvenzioni di valore pari o inferiore a 5 000 EUR.»

87) All'articolo 176, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«L'ordinatore chiede ai richiedenti di fornire un'adeguata documentazione qualora nell'invito a presentare proposte non siano stati prescritti documenti giustificativi ed egli abbia dubbi sulla loro capacità finanziaria od operativa.»

88) L'articolo 178 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinatore competente nomina un comitato di valutazione, a meno che la Commissione non decida altrimenti nell'ambito di un programma settoriale specifico. L'ordinatore può costituire tale comitato prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte di cui all'articolo 167, lettera d).»;

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. All'occorrenza, l'ordinatore competente divide la procedura in più fasi. Le norme procedurali sono indicate nell'invito a presentare proposte.

Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di presentazione in due fasi, soltanto i richiedenti la cui proposta soddisfi i criteri di valutazione stabiliti per la prima fase sono invitati a presentare una proposta completa nella seconda fase.

Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione in due fasi, sono sottoposte alla valutazione successiva soltanto le proposte che superano la prima fase in base a una valutazione effettuata secondo una serie limitata di criteri.

I richiedenti la cui proposta venga respinta in una delle fasi sono informati a norma dell'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Ogni fase successiva della procedura deve essere chiaramente distinta da quella precedente.

Nel corso di una medesima procedura non devono essere forniti più di una volta gli stessi documenti e informazioni.»

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato di valutazione o eventualmente l'ordinatore competente può chiedere al richiedente di fornire informazioni supplementari o chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati, in particolare in caso di evidenti errori materiali.

L'ordinatore tiene adeguate registrazioni dei contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.»

89) L'articolo 180, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sovvenzioni di azione pari o superiori a 750 000 EUR, se gli importi cumulativi delle domande di pagamento ammontano ad almeno 325 000 EUR;»

b) nel terzo comma è aggiunta la seguente lettera d):

«d) i beneficiari di più sovvenzioni, i quali abbiano fornito una certificazione indipendente che offra garanzie equivalenti relativamente ai sistemi di controllo e alla metodologia utilizzata per la predisposizione della domanda.»

90) È aggiunto il seguente articolo 180 bis:

«Articolo 180 bis

Forma delle sovvenzioni

(Articolo 108 bis del regolamento finanziario)

1. Le sovvenzioni comunitarie erogate nella forma di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario sono determinate in base ai costi ammissibili, consistenti nei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e stimati a priori nel bilancio di previsione presentato con la proposta e incluso nella convenzione o decisione di sovvenzione.

2. Le somme forfetarie di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario coprono in modo generale determinati costi necessari per effettuare un'azione oppure l'attività annuale del beneficiario, secondo i termini della convenzione e in base a una stima.

3. I finanziamenti a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario coprono determinate categorie di spese, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale stabilita in anticipo o una tabella normalizzata di costi unitari.»

91) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

«Articolo 181

Somme forfetarie e finanziamenti a tasso fisso

(articolo 108 bis del regolamento finanziario)

1. Mediante decisione, la Commissione può autorizzare l'erogazione di:

a) una o più somme forfetarie di valore unitario pari o inferiore a 25 000 EUR, a copertura di una o più differenti categorie di costi ammissibili;

b) finanziamenti a tasso fisso basati in particolare sulla tabella, allegata allo Statuto ovvero approvata annualmente dalla Commissione, relativa alle indennità giornaliere e alle spese di alloggio per costi di missione.

La decisione della Commissione determina l'importo massimo del finanziamento totale autorizzato per ogni sovvenzione o tipo di sovvenzione.

2. Se del caso, le somme forfetarie di valore unitario superiore a 25 000 EUR sono autorizzate nell'atto di base, che stabilisce le condizioni di concessione e gli importi massimi.

La Commissione adegua ogni due anni tali importi applicando dati statistici o metodi obiettivi analoghi a norma dell'articolo 165, paragrafo 2.

3. La decisione o convenzione di sovvenzione può autorizzare il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, tranne nel caso che il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio comunitario. Il massimale del 7 % può esser superato su decisione motivata della Commissione.

4. La decisione o convenzione di sovvenzione comprende tutte le disposizioni necessarie affinché siano rispettate le condizioni per la concessione di somme forfetarie o di finanziamenti a tasso fisso.»

92) L'articolo 184 è sostituito dal seguente:

«Articolo 184

Appalti d'esecuzione

(articolo 120 del regolamento finanziario)

1. Fatta salva l'applicazione della direttiva 2004/18/CE, quando l'esecuzione delle azioni sovvenzionate richiede l'aggiudicazione di appalti, i beneficiari delle sovvenzioni, evitando ogni conflitto d'interessi, aggiudicano l'appalto all'offerta più vantaggiosa, ossia a quella che presenta il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

2. Quando l'attuazione delle azioni sovvenzionate richiede l'aggiudicazione di un appalto di valore superiore a 60 000 EUR, l'ordinatore competente può prescrivere ai beneficiari di osservare determinate norme specifiche oltre a quelle di cui al paragrafo 1.

Tali norme sono basate sulle norme contenute nel regolamento finanziario e sono stabilite tenendo conto in particolare del valore degli appalti di cui trattasi, dell'entità relativa del contributo comunitario rispetto al costo totale dell'azione e dei rischi correlati. Le norme specifiche sono incluse nella decisione o convenzione di sovvenzione.»

93) È inserito il seguente articolo 184 bis:

«Articolo 184 bis

Sostegno finanziario a terzi

(articolo 120, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1. Sempre e quando gli obiettivi o i risultati da conseguire siano indicati in modo sufficientemente particolareggiato nelle condizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, il margine discrezionale può considerarsi escluso se la decisione o convenzione di sovvenzione specifica anche quanto segue:

a) gli importi minimi e massimi del sostegno finanziario che può essere versato a terzi e i criteri da applicare per determinare l'importo esatto;

b) i diversi tipi di attività che possono beneficiare del sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo.

2. Ai fini dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, l'importo massimo del sostegno finanziario che il beneficiario può versare a terzi ammonta a 100 000 EUR, con un massimo di 10 000 EUR per ciascun terzo.»

94) All'articolo 185 è aggiunto il seguente comma:

«La relazione riguardante la gestione finanziaria e di bilancio è distinta dalle relazioni sull'esecuzione del bilancio, di cui all'articolo 121 del regolamento finanziario.»

95) All'articolo 187, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».

96) All'articolo 207, paragrafo 1, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».

97) All'articolo 209, paragrafo 1, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».

98) All'articolo 210, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».

99) All'articolo 219, paragrafo 1, i termini «FEAOG, sezione garanzia» sono sostituiti da «FEAGA».

100) All'articolo 225, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».

101) Nella parte seconda, titolo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«TITOLO I

(PARTE SECONDA, TITOLO II, DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO)

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA E FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE»

102) All'articolo 228, i termini «sui Fondi strutturali e di coesione» sono sostituiti da «sui Fondi strutturali, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo per la pesca e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale».

103) All'articolo 229 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Le previsioni di credito di cui all'articolo 160, paragrafo 1 bis, del regolamento finanziario, sono trasmesse al contabile, per registrazione.»

104) L'articolo 232 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima di concludere un accordo finanziario per un'azione che sarà soggetta a gestione decentrata, l'ordinatore competente accerta, mediante la documentazione e con verifiche in loco, che il sistema di gestione e di controllo predisposto dal paese terzo beneficiario per la gestione dei fondi comunitari sia rispondente all'articolo 56 del regolamento finanziario.»

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) garantire il rispetto dei criteri di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario;

b) precisare che, se non risultano più soddisfatti i criteri minimi di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario, la Commissione può sospendere l'esecuzione della convenzione o porvi termine;»

ii) alla lettera c), i termini «articolo 53, paragrafo 5» sono sostituiti da «articolo 53 quater»;

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) prevedere i meccanismi di rettifiche finanziarie menzionati nell'articolo 53 quater del regolamento finanziario e precisati all'articolo 42 del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il recupero mediante compensazione in caso di azioni integralmente decentrate;»

iv) è aggiunta la seguente lettera e):

«e) disposizioni relative alla pubblicazione dei nomi dei beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), prescrivono al paese terzo di rendere pubblica l'informazione di cui all'articolo 169, paragrafo 2, secondo una presentazione standardizzata, in una pagina distinta e facilmente accessibile del suo sito Internet. Se non è possibile la pubblicazione via Internet, l'informazione deve essere pubblicata in un'altra sede adeguata, in particolare nella gazzetta ufficiale di quel paese terzo.

La pubblicazione deve aver luogo nella prima metà dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario per il quale i fondi sono stati attribuiti al paese terzo.

Il paese terzo comunica alla Commissione l'indirizzo della sede di pubblicazione ed è fatto riferimento a tale indirizzo sull'apposita pagina del sito Internet delle istituzioni comunitarie, di cui all'articolo 169, paragrafo 1. Se l'informazione è stata resa pubblica in altro modo, il paese terzo fornirà alla Commissione tutte le precisazioni relative al mezzo da esso utilizzato.»

105) È inserito il seguente articolo 233 bis:

«Articolo 233 bis

Disimpegno automatico degli impegni frazionati per programmi pluriennali

(articolo 166, paragrafo 3, del regolamento finanziario)

1. Nel calcolo del disimpegno automatico di cui all'articolo 166, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario non vengono inclusi i seguenti elementi:

a) la parte degli impegni di bilancio rispetto alla quale è stata presentata una dichiarazione di spesa ma il rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno n+3;

- b) la parte degli impegni di bilancio per la quale non è stato possibile effettuare il pagamento o la dichiarazione di spesa per causa di forza maggiore avente gravi ripercussioni sull'attuazione del programma.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ai sensi del primo comma, lettera b), devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione integrale o parziale del programma.

2. Quando vi è il rischio di un disimpegno automatico, la Commissione informa in tempo utile i paesi beneficiari e le autorità interessate, comunicando loro l'importo in questione, quale risulta dalle informazioni in suo possesso. I paesi beneficiari dispongono di due mesi, a decorrere dalla data in cui hanno ricevuto tale informazione, per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati nell'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento finanziario rispettivamente alle lettere a) e b).

3. In caso di disimpegno automatico, il contributo finanziario della Comunità ai programmi in questione è ridotto, per l'anno considerato, nella misura dell'importo del disimpegno automatico. Il paese beneficiario presenta un piano di finanziamento riveduto, ripartendo eventualmente l'importo della riduzione del contributo tra le priorità e le misure del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce gli importi assegnati a ciascuna priorità e misura, eventualmente in forma proporzionale.

106) L'articolo 237 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 118 a 121, ad eccezione delle definizioni, l'articolo 122, paragrafi 3 e 4, l'articolo 123, gli articoli da 126 a 129, l'articolo 131, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 139, paragrafo 2, gli articoli da 140 a 146, l'articolo 148 e gli articoli 151, 152 e 158 *bis* del presente regolamento non si applicano agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario.»

- b) il paragrafo 3 è soppresso.

107) All'articolo 240, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'avviso di aggiudicazione è inviato quando viene firmato il contratto, eccetto quando l'appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali

misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o del paese beneficiario, oppure quando la pubblicazione dell'avviso è considerata inopportuna.»

108) All'articolo 241, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli appalti di valore pari o inferiore a 10 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta.»

109) All'articolo 242, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):

«h) nel caso di appalti dichiarati segreti o di appalti per la cui esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza o se lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o del paese beneficiario.»

110) L'articolo 243, paragrafo 1 è modificato come segue:

- a) alla lettera b), i termini «30 000 EUR» sono sostituiti da «60 000 EUR»;

- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) appalti di valore inferiore a 60 000 EUR: procedura negoziata concorrenziale a norma del paragrafo 2.»

- c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli appalti di valore pari o inferiore a 10 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta.»

111) All'articolo 244, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere f), g) e h):

«f) nel caso di appalti dichiarati segreti o di appalti per la cui esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza o se lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o del paese beneficiario;

g) nel caso di appalti relativi a forniture quotate e acquistate in borse merci;

h) nel caso di appalti relativi ad acquisti a condizioni particolarmente convenienti, presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure presso il curatore o liquidatore nell'ambito di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista dal diritto nazionale.»

- 112) All'articolo 245, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli appalti di valore pari o inferiore a 10 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta.»

- 113) All'articolo 246, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera e):

«e) nel caso di appalti dichiarati segreti o di appalti per la cui esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza o se lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o del paese beneficiario.»

- 114) L'articolo 253 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) quando è nell'interesse della Comunità essere l'unico donatore per un'azione, in particolare allo scopo di assicurare la visibilità di un'azione comunitaria.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), nella decisione di finanziamento della Commissione devono essere indicati i motivi.»

- 115) L'articolo 258 è sostituito dal seguente:

«Articolo 258

Deleghe delle istituzioni agli uffici interistituzionali europei

(articoli 171 e 174 bis del regolamento finanziario)

Ogni istituzione è responsabile degli impegni di bilancio. Le istituzioni possono delegare al direttore dell'ufficio interistituzionale europeo interessato tutti gli atti successivi, in particolare gli impegni giuridici, la convalida delle spese, l'autorizzazione dei pagamenti e l'acquisizione delle entrate, e stabiliscono i limiti e le condizioni di tale delega di poteri.»

- 116) È inserito il seguente articolo 258 bis:

«Articolo 258 bis

Disposizioni speciali per l'Ufficio delle pubblicazioni

(articoli 171 e 174 bis del regolamento finanziario)

Per quanto riguarda l'Ufficio delle pubblicazioni, ogni istituzione decide la propria politica in materia di pubblicazioni.

A norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario, l'utile netto delle vendite delle pubblicazioni è utilizzato come entrata con destinazione specifica dall'istituzione autrice delle pubblicazioni.»

- 117) L'articolo 261 è soppresso.

- 118) Nella parte seconda, è inserito il seguente titolo VI:

«TITOLO VI

(PARTE SECONDA, TITOLO VII, DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO)

ESPERTI»

- 119) È inserito il seguente articolo 265 bis:

«Articolo 265 bis

Esperti esterni

(articolo 179 bis del regolamento finanziario)

1. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie stabilite all'articolo 158, paragrafo 1, lettera a), si possono scegliere esperti esterni in base alle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per incarichi comprendenti in particolare la valutazione delle proposte e l'assistenza tecnica.

2. Un invito a manifestare interesse è pubblicato segnatamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* oppure nel sito Internet dell'istituzione interessata al fine di assicurare la massima pubblicità tra i potenziali candidati e di compilare un elenco di esperti.

La validità dell'elenco compilato in seguito all'invito a manifestare interesse non eccede la durata del programma pluriennale.

Ogni interessato può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'elenco, ad eccezione degli ultimi tre mesi.

3. Gli esperti esterni non sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 2 se si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario.

4. Gli esperti esterni inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2 sono selezionati in base alla loro idoneità allo svolgimento degli incarichi di cui al paragrafo 1 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di assenza di conflitti d'interesse.»

120) L'articolo 269 è sostituito dal seguente:

«Articolo 269

Gestione decentrata degli aiuti di preadesione

(articolo 53 *quater* del regolamento finanziario)

Nell'ambito degli aiuti di preadesione di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (*) e al regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio (**), le norme relative agli accertamenti di cui all'articolo 35 non si applicano alla gestione decentrata già in atto con i paesi candidati di cui trattasi.

(*) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

(**) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.»

121) All'articolo 271, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

«1. Le soglie e gli importi di cui agli articoli 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 175 *ter*, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 e 250 sono attualizzati ogni tre anni in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo nella Comunità.»

Articolo 2

Alle procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni iniziate prima del 1° maggio 2007 continueranno ad applicarsi le norme vigenti al momento in cui tali procedure sono state avviate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° maggio 2007.

L'articolo 1, punto 45), lettera d), si applica dal 1° gennaio 2008; l'articolo 1, punto 59), si applica dal 1° gennaio 2009.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 479/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ⁽³⁾ fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione ⁽⁴⁾ prevede modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti d'origine animale specificati nel regolamento (CE) n. 853/2004. Tali prodotti, elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, sono cosce di rana e lumache, gelatina, collagene, prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, miele e altri prodotti apicoli.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga rispetto all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 per i prodotti di cui a tale allegato per i quali sono stati rilasciati certificati

d'importazione conformi alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima dell'1 gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, e che possono essere importati nella Comunità fino al 1° maggio 2007.

- (4) Per evitare perturbazioni negli scambi e difficoltà amministrative ai punti d'ingresso nella Comunità dovute al recente adattamento del sistema di certificazione per paesi terzi al nuovo regime di certificazione introdotto dal regolamento (CE) n. 2074/2005, per le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato VI di tale regolamento, sarà possibile usare, tra il 1° maggio 2007 e il 30 giugno 2007, i certificati rilasciati ai sensi del precedente regime di certificazione e firmati prima del 1° maggio 2007.
- (5) L'olio di pesce è compreso nella definizione dei prodotti della pesca. I requisiti specifici di produzione e commercializzazione dell'olio di pesce per il consumo umano sono fissati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. D'altra parte, l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga rispetto a tale allegato fino al 31 ottobre 2007 per le imprese che in paesi terzi producano olio di pesce destinato al consumo umano. Occorrono perciò disposizioni transitorie che, fino al 31 dicembre 2007, permettano di importare tali prodotti nella Comunità accompagnati da certificati, rilasciati in base a norme nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione.
- (6) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2076/2005 permette a taluni paesi terzi che non hanno ancora subito un controllo comunitario di esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Tali prodotti devono essere accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE ⁽⁵⁾ e 96/333/CE ⁽⁶⁾, attestanti solo aspetti di sanità pubblica. A fini di polizia sanitaria, i modelli di certificati sanitari vanno completati con i certificati introdotti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 comprendenti gli aspetti sia di sanità pubblica che di salute degli animali. Per ragioni di chiarezza e di certezza giuridica e per ridurre l'onere amministrativo, ci si potrà perciò riferire solo ai certificati introdotti dal regolamento (CE) n. 2074/2005.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽³⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).

⁽⁴⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/109/CE (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 17).

⁽⁶⁾ GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/119/CE (GU L 36, 7.2.2004, pag. 56).

- (7) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all'allegato VI del regolamento (CE) 2074/2005:

- a) i prodotti di cui a tale allegato, per i quali sia stato rilasciato un certificato conforme alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1° gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, debitamente compilato e firmato prima del 1° maggio 2007, possono essere importati nella Comunità fino al 30 giugno 2007;
- b) l'olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2007, può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.»

- 2) All'articolo 17 paragrafo 2, la lettera b) è sostituita da quanto segue:

«b) L'autorità competente dello Stato membro importatore garantirà che questi prodotti importati siano commercializzati solo sul proprio mercato interno o su mercati interni che consentano importazioni identiche e»

- 3) All'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) con il seguente testo:

«c) L'autorità competente del paese terzo o del territorio adotta provvedimenti atti a garantire che a partire dal 31 ottobre 2007 questi prodotti importati siano accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005.

Questi prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato debitamente completato e firmato in base alle norme nazionali applicabili prima del 31 ottobre 2007 possono comunque essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 480/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2006 (GU L 351 del 13.12.2006, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	— dal 1° ottobre al 31 maggio	260 852
78.0020			— dal 1° giugno al 30 settembre	18 281
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	— dal 1° maggio al 31 ottobre	3 462
78.0075			— dal 1° novembre al 30 aprile	7 332
78.0085	0709 10 00	Carciofi	— dal 1° novembre al 30 giugno	5 770
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— dal 1° gennaio al 31 dicembre	37 250
78.0110	0805 10 20	Arance	— dal 1° dicembre al 31 maggio	271 744
78.0120	0805 20 10	Clementine	— dal 1° novembre a fine febbraio	116 637
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— dal 1° novembre a fine febbraio	91 359
78.0155	0805 50 10	Limoni	— dal 1° giugno al 31 dicembre	324 362
78.0160			— dal 1° gennaio al 31 maggio	35 247
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	— dal 21 luglio al 20 novembre	189 604
78.0175	0808 10 80	Mele	— dal 1° gennaio al 31 agosto	1 026 501
78.0180			— dal 1° settembre al 31 dicembre	51 941
78.0220	0808 20 50	Pere	— dal 1° gennaio al 30 aprile	309 624
78.0235			— dal 1° luglio al 31 dicembre	45 069
78.0250	0809 10 00	Albicocche	— dal 1° giugno al 31 luglio	4 569
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— dal 21 maggio al 10 agosto	114 530
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— dall'11 giugno al 30 settembre	17 411
78.0280	0809 40 05	Prugne	— dall'11 giugno al 30 settembre	11 155»

REGOLAMENTO (CE) N. 481/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 817/2006 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che abroga il regolamento (CE) n. 798/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato III al regolamento (CE) n. 817/2006.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 817/2006 del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 12 lettera b),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 817/2006 elenca le persone i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base all'articolo 6 di tale regolamento.

L'allegato al presente regolamento sostituisce l'allegato III al regolamento (CE) n. 817/2006.

Articolo 2

- (2) La decisione del Consiglio 2007/248/CFSP ⁽²⁾ modifica l'allegato I alla posizione comune 2006/318/CFSP ⁽³⁾.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1411/2006 (GU L 267 del 27.9.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 107 del 25.4.2007, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui agli articoli 6, 7 e 12

Note sulle tabelle:

Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicate con il termine «alias»

A. CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di ...)	Sesso (M/F)
A1a	Comandante in capo, Gen. Than Shwe	Presidente, nato il 2.2.1933	M
A1b	Kyaing Kyaing	Moglie del Gen. Than Shwe	F
A1c	Thandar Shwe	Figlia del Gen. Than Shwe	F
A1ci	Maggiore Zaw Phyto Win	Marito di Thandar Shwe Vicedirettore della sezione esportazioni, Ministero del Commercio	M
A1d	Khin Pyone Shwe	Figlia del Gen. Than Shwe	F
A1e	Aye Aye Thit Shwe	Figlia del Gen. Than Shwe	F
A1f	Tun Naing Shwe, <i>alias</i> Tun Tun Naing	Figlio del Gen. Than Shwe	M
A1g	Khin Thanda	Moglie di Tun Naing Shwe	F
A1h	Kyaing San Shwe	Figlio del Gen. Than Shwe	M
A1i	Dr Khin Win Sein	Moglie del Gen. Kyaing San Shwe	F
A1j	Thant Zaw Shwe, <i>alias</i> Maung Maung	Figlio del Gen. Than Shwe	M
A1k	Dewar Shwe	Figlia del Gen. Than Shwe	F
A1l	Kyi Kyi Shwe	Figlia del Gen. Than Shwe	F
A2a	Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye	Vicepresidente, nato il 25.12.1937	M
A2b	Mya Mya San	Moglie del Gen. Maung Aye	F
A2c	Nandar Aye	Figlia del Gen. Maung Aye, Moglie del Magg. Pye Aung (D17g)	F
A3a	Gen. Thura Shwe Mann	Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione), nato l'11.7.1947	M
A3b	Khin Lay Thet	Moglie del Gen. Thura Shwe Mann, nata il 19.6.1947	F
A3c	Aung Thet Mann <i>alias</i> Shwe Mann Ko Ko	Figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, nato il 19.6.1977, passaporto n. -CM102233	M
A3d	Khin Hnin Thandar	Moglie di Aung Thet Mann	F
A3e	Toe Naing Mann	Figlio di Shwe Mann, nato il 29.6.1978	M
A3f	Zay Zin Latt	Moglie di Toe Naing Mann, Figlia di Khin Shwe (ref J5a), nata il 24.3.1981	F

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di ...)	Sesso (M/F)
A4a	Gen. Soe Win	Primo Ministro dal 19.10.2004, nato nel 1946	M
A4b	Than Than Nwe	Moglie del Gen. Soe Win	F
A5a	Ten. Gen. Thein Sein	Segretario 1 (dal 19.10.2004) e aiutante generale	M
A5b	Khin Khin Win	Moglie del Ten. Gen. Thein Sein	F
A6a	Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo	(Thiha Thura è un titolo) Generale responsabile della logistica di supporto	M
A6b	Khin Saw Hnin	Moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo	F
A7a	Ten. Gen. Kyaw Win	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Stato Kayah) (Sostenitore dell'USDA)	M
A7b	San San Yee <i>alias</i> San San Yi	Moglie del Ten. Gen. Kyaw Win	F
A7c	Nyi Nyi Aung	Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win	M
A7d	San Thida Win	Moglie di Nyi Nyi Aung	F
A7e	Min Nay Kyaw Win	Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win	M
A7f	Dr Phone Myint Htun	Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win	M
A7g	San Sabai Win	Moglie del Dr. Phone Myint Htun	F
A8a	Ten. Gen. Tin Aye	Capo dell'approvvigionamento militare, Capo dell'UMEH	M
A8b	Kyi Kyi Ohn	Moglie del Ten. Gen. Tin Aye	F
A8c	Zaw Min Aye	Figlio del Ten. Gen. Tin Aye	M
A9a	Ten. Gen. Ye Myint	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)	M
A9b	Tin Lin Myint	Moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947	F
A9c	Theingi Ye Myint	Figlia del Ten. Gen. Ye Myint	F
A9d	Aung Zaw Ye Myint	Figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co	M
A9e	Kay Khaing Ye Myint	Figlia del Ten. Gen. Ye Myint	F
A10a	Ten. Gen. Aung Htwe	Capo dell'addestramento delle forze armate	M
A10b	Khin Hnin Wai	Moglie del Ten. Gen. Aung Htwe	F
A11a	Ten. Gen. Khin Maung Than	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan)	M
A11b	Marlar Tint	Moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than	F
A12a	Ten. Gen. Maung Bo	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tesserim)	M
A12b	Khin Lay Myint	Moglie del Ten. Gen. Maung Bo	F

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di ...)	Sesso (M/F)
A12c	Kyaw Swa Myint	Figlio del Ten. Gen. Maung Bo, uomo d'affari	M
A13a	Ten. Gen. Myint Swe	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 5 (Naypyidaw, Rangoon/Yangon)	M
A13b	Khin Thet Htay	Moglie del Ten. Gen. Myint Swe	F

B. COMANDANTI REGIONALI

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso comando)	Sesso (M/F)
B1a	Magg. Gen. Hla Htay Win	Rangoon (Yangon)	M
B1b	Mar Mar Wai	Moglie del Magg. Gen. Hla Htay Win	F
B2a	Brig. Gen. Thaung Aye	Est [Stato Shan (sud)]	M
B2b	Thin Myo Myo Aung	Moglie del Brig. Gen. Thaung Aye	F
B3a	Magg. Gen. Thar Aye, <i>alias</i> Tha Aye	Nord-ovest (Divisione Sagaing)	M
B3b	Wai Wai Khaing <i>alias</i> Wei Wei Khaing	Moglie del Magg. Gen. Thar Aye	F
B4a	Brig. Gen. Khin Zaw Oo	Costa (Divisione Tanintharyi)	M
B5a	Brig. Gen. Aung Than Htut	Nord-est [Stato Shan (nord)]	M
B6a	Magg. Gen. Khin Zaw	Centro (Divisione Mandalay)	M
B6b	Khin Pyone Win	Moglie del Magg. Gen. Khin Zaw	F
B6c	Kyi Tha Khin Zaw	Figlio del Magg. Gen. Khin Zaw	M
B6d	Su Khin Zaw	Figlia del Magg. Gen. Khin Zaw	F
B7a	Brig. Gen. Maung Shein	Ovest (Stato Rakhine)	M
B8a	Magg. Gen. Thura Myint Aung	Sud-ovest (Divisione Irrawaddy)	M
B8b	Than Than Nwe	Moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung	F
B9a	Magg. Gen. Ohn Myint	Nord (Stato Kachin)	M
B9b	Nu Nu Swe	Moglie del Magg. Gen. Ohn Myint	F
B9c	Kyaw Thiha	Figlio del Magg. Gen. Ohn Myint	M
B9d	Nwe Ei Ei Zin	Moglie del Magg. Gen. Kyaw Thiha	F
B10a	Magg. Gen. Ko Ko	Sud (Divisione Bago)	M
B10b	Sao Nwan Khun Sum	Moglie del Magg. Gen. Ko Ko	F
B11a	Brig. Gen. Thet Naing Win	Sud-est (Stato Mon)	M
B12a	Magg. Gen. Min Aung Hlaing	Triangolo [Stato Shan (est)]	M

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso comando)	Sesso (M/F)
B13a	Brig. Gen. Wai Lwin	Naypyidaw (nuovo comando regionale)	M
B13b	Swe Swe Oo	Moglie del Brig. Gen. Wai Lwin	F
B13c	Wai Phyo	Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin	M
B13d	Lwin Yamin	Figlia del Brig. Gen. Wai Lwin	F

C. VICECOMANDANTI REGIONALI

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso comando)	Sesso (M/F)
C1a	Col. Kyaw Kyaw Tun	Rangoon (Yangon)	M
C1b	Khin May Latt	Moglie del Col. Kyaw Kyaw Tun	F
C2a	Brig. Gen. Nay Win	Centro	M
C2b	Nan Aye Mya	Moglie del Brig. Gen. Nay Win	F
C3a	Brig. Gen. Tin Maung Ohn	Nord-ovest	M
C4a	Brig. Gen. San Tun	Nord	M
C4b	Tin Sein	Moglie del Brig. Gen. San Tun	F
C5a	Brig. Gen. Hla Myint	Nord-est	M
C5b	Su Su Hlaing	Moglie del Brig. Gen. Hla Myint	F
C6	Brig. Gen. Wai Lin	Triangolo	M
C7a	Brig. Gen. Win Myint	Est	M
C8a	Col. Zaw Min	Sud-est	M
C8b	Nyunt Nyunt Wai	Moglie del Col. Zaw Min	F
C9a	Brig. Gen. Hone Ngaing, <i>alias</i> Hon Ngai	Costa	M
C10a	Brig. Gen. Thura Maung Ni	Sud	M
C10b	Nan Myint Sein	Moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni	F
C11a	Brig. Gen. Tint Swe	Sud-ovest	M
C11b	Khin Thaung	Moglie del Brig. Gen. Tint Swe	F
C11c	Ye Min, <i>alias</i> Ye Kyaw Swar Swe	Figlio del Brig. Gen. Tint Swe	M
C11d	Su Mon Swe	Moglie di Ye Min	F
C12a	Brig. Gen. Tin Hlaing	Ovest	M

D. **MINISTRI**

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso ministero)	Sesso (M/F)
D3a	Magg. Gen. Htay Oo	Agricoltura e Irrigazione (dal 18.9.2004) (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003); Segretario generale dell'USDA	M
D3b	Ni Ni Win	Moglie del Magg. Gen. Htay Oo	F
D3c	Thein Zaw Nyo	Cadetto, Figlio del Magg. Gen. Htay Oo	M
D4a	Brig. Gen. Tin Naing Thein	Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: viceministro per le foreste	M
D4b	Aye Aye	Moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein	F
D5a	Magg. Gen. Saw Tun	Edilizia, nato l'8.5.1935 (dal 15.6.1995)	M
D5b	Myint Myint Ko	Moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945	F
D5c	Me Me Tun	Figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, passaporto n. 415194	F
D5d	Maung Maung Lwin	Marito di Me Me Tun, nato il 2.1.1969	M
D6a	Magg. Gen. Tin Htut	Cooperative (dal 15.5.2006)	M
D6b	Tin Tin Nyunt	Moglie del Magg. Gen. Tin Htut	F
D7a	Magg. Gen. Khin Aung Myint	Cultura (dal 15.5.2006)	M
D7b	Khin Phylene	Moglie del Magg. Gen. Khin Aung Myint	F
D8a	Dr. Chan Nyein	Istruzione (dal 10.8.2005). In precedenza: Viceministro della scienza e della tecnologia	M
D8b	Sandar Aung	Moglie del Dr. Chan Nyein	F
D9a	Col. Zaw Min	Energia elettrica (1) (dal 15.5.2006)	M
D9b	Khin Mi Mi	Moglie del Col. Zaw Min	F
D10a	Brig. Gen. Lun Tecnici	Energia (dal 20.12.1997)	M
D10b	Khin Mar Aye	Moglie del Brig. Gen. Lun Tecnici	F
D10c	Mya Sein Aye	Figlia del Brig. Gen. Lun Tecnici	F
D10d	Zin Maung Lun	Figlio del Brig. Gen. Lun Thi	M
D10e	Zar Chi Ko	Moglie di Zin Maung Lun	F
D11a	Magg. Gen. Hla Tun	Finanze e fisco (dall'1.2.2003)	M
D11b	Khin Than Win	Moglie del Magg. Gen. Hla Tun	F
D12a	Nyan Win	Affari esteri (dal 18.9.2004), in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953	M
D12b	Myint Myint Soe	Moglie di Nyan Win	F
D13a	Brig. Gen. Thein Aung	Foreste (dal 25.8.2003)	M

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso ministero)	Sesso (M/F)
D13b	Khin Htay Myint	Moglie del Brig. Gen. Thein Aung	F
D14a	Prof. Dr. Kyaw Myint	Sanità (dall'1.2.2003)	M
D14b	Nilar Thaw	Moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint	F
D15a	Magg. Gen. Maung Oo	Interno (dal 5.11.2004)	M
D15b	Nyunt Nyunt Oo	Moglie del Magg. Gen. Maung Oo	F
D16a	Magg. Gen. Maung Maung Swe	Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento (dal 15.5.2006)	M
D16b	Tin Tin Nwe	Moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe	F
D16c	Ei Thet Thet Swe	Figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe	F
D16d	Kaung Kyaw Swe	Figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe	M
D17a	Aung Thaung	Industria 1 (dal 15.11.1997)	M
D17b	Khin Khin Yi	Moglie di Aung Thaung	F
D17c	Magg. Moe Aung	Figlio di Aung Thaung	M
D17d	Dr Aye Khaing Nyunt	Moglie del Magg. Moe Aung	F
D17e	Nay Aung	Figlio di Aung Thaung, uomo d'affari, amministratore delegato Aung Yee Phyoe Co. Ltd	M
D17f	Khin Moe Nyunt	Moglie di Nay Aung	F
D17g	Magg. Pyi Aung <i>alias</i> Pye Aung	Figlio di Aung Thaung (sposato con A2c)	M
D17h	Khin Ngu Yi Phyo	Figlia di Aung Thaung	F
D17i	Dr. Thu Nanda Aung	Figlia di Aung Thaung	F
D17j	Aye Myat Po Aung	Figlia di Aung Thaung	F
D18a	Magg. Gen. Saw Lwin	Industria 2 (dal 14.11.1998)	M
D18b	Moe Moe Myint	Moglie del Magg. Gen. Saw Lwin	F
D19a	Brig. Gen. Kyaw Hsan	Informazione (dal 13.9.2002)	M
D19b	Kyi Kyi Win	Moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan	F
D20a	Brig. Gen. Maung Maung Thein	Allevamento e pesca	M
D20b	Myint Myint Aye	Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein	F
D20c	Min Thein	Figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein	M
D21a	Brig. Gen. Ohn Myint	Miniere (dal 15.11.1997)	M
D21b	San San	Moglie del Brig. Gen. Ohn Myint	F
D21c	Thet Naing Oo	Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint	M
D21d	Min Thet Oo	Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint	M

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso ministero)	Sesso (M/F)
D22a	Soe Tecnica	Pianificazione nazionale e sviluppo economico (dal 20.12.1997)	M
D22b	Kyu Kyu Win	Moglie di Soe Tha	F
D22c	Kyaw Myat Soe	Figlio di Soe Tha	M
D22d	Wei Wei Lay	Moglie di Kyaw Myat Soe	F
D22e	Aung Soe Tha	Figlio di Soe Tha	M
D23a	Col. Thein Nyunt	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo (dal 15.11.1997) e sindaco di Naypyidaw	M
D23b	Kyin Khaing	Moglie del Col. Thein Nyunt	F
D24a	Magg. Gen. Aung Min	Trasporti ferroviari (dall'1.2.2003)	M
D24b	Wai Wai Thar <i>alias</i> Wai Wai Tha	Moglie del Magg. Gen. Aung Min	F
D25a	Brig. Gen. Thura Myint Maung	Affari religiosi (dal 25.8.2003)	M
D25b	Aung Kyaw Soe	Figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung	M
D25c	Su Su Sandi	Moglie di Aung Kyaw Soe	F
D25d	Zin Myint Maung	Figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung	F
D26a	Thaung	Scienza e Tecnologia (dal novembre 1998); simultaneamente: Lavoro (dal 5.11.2004)	M
D26b	May Kyi Sein	Moglie di Thaung	F
D27a	Brig. Gen. Thura Aye Myint	Sport (dal 29.10.1999)	M
D27b	Aye Aye	Moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint	F
D27c	Nay Linn	Figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint	M
D28a	Brig. Gen. Thein Zaw	Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi (dal 10.5.2001)	M
D28b	Mu Mu Win	Moglie del Brig. Gen. Thein Zaw	F
D29a	Magg. Gen. Thein Swe	Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003)	M
D29b	Mya Theingi	Moglie del Magg. Gen. Thein Swe	F
D30a	Magg. Gen. Soe Naing	Ministro del settore alberghiero e del turismo (dal 15.5.2006)	M
D30b	Tin Tin Latt	Moglie del Magg. Gen. Soe Naing	F
D30c	Wut Yi Oo	Figlia del Magg. Gen. Soe Naing	F
D30d	Cap. Htun Zaw Win	Marito di Wut Yi Oo	M
D30e	Yin Thu Aye	Figlia del Magg. Gen. Soe Naing	F

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso ministero)	Sesso (M/F)
D30f	Yi Phone Zaw	Figlio del Magg. Gen. Soe Naing	M
D31a	Magg. Gen. Khin Maung Myint	Energia elettrica (2) (Nuovo ministero) (dal 15.5.2006)	M
D31b	Win Win Nu	Moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint	F

E. VICEMINISTRI

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso ministero)	Sexe (M/F)
E1a	Ohn Myint	Agricoltura e Irrigazione (dal 15.11.1997)	M
E1b	Thet War	Moglie di Ohn Myint	F
E2a	Brig. Gen. Aung Tun	Commercio (dal 13.9.2003)	M
E3a	Brig. Gen. Myint Thein	Edilizia (dal 5.1.2000)	M
E3b	Mya Than	Moglie del Brig. Gen. Myint Thein	F
E4a	U Tint Swe	Edilizia (dal 7.5.1998)	M
E5a	Brig. Gen. Khin Maung Win (dal 15.5.2006)	Difesa	M
E6a	Myo Nyunt	Istruzione (dall'8.7.1999)	M
E6b	Marlar Thein	Moglie di Myo Nyunt	F
E7a	Brig. Gen. Aung Myo Min	Istruzione (dal 19.11.2003)	M
E7b	Thazin Nwe	Moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min	F
E8a	Myo Myint	Energia elettrica 1 (dal 29.10.1999)	M
E8b	Tin Tin Myint	Moglie di Myo Myint	F
E8c	Aung Khaing Moe	Figlio di Myo Myint, nato il 25.6.1967 (si ritiene che si trovi attualmente nel Regno Unito, recatovi prima di essere inserito nell'elenco)	M
E9a	Brig. Gen. Than Htay	Energia (dal 25.8.2003)	M
E9b	Soe Wut Yi	Moglie del Brig. Gen. Than Htay	F
E10a	Col. Hla Thein Swe	Finanza e fisco (dal 25.8.2003)	M
E10b	Thida Win	Moglie del Col. Hla Thein Swe	F
E11a	Kyaw Thu	Affari esteri (dal 25.8.2003), nato il 15.8.1949	M
E11b	Lei Lei Kyi	Moglie di Kyaw Thu	F
E12a	Maung Myint	Affari esteri (dal 18.9.2004)	M
E12b	Dr. Khin Mya Win	Moglie di Maung Myint	F
E13a	Prof. Dr. Mya Oo	Sanità (dal 16.11.1997), nato il 25.1.1940	M

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso ministero)	Sexe (M/F)
E13b	Tin Tin Mya	Moglie del Prof. Dr. Mya Oo	F
E13c	Dr. Tun Tun Oo	Figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965	M
E13d	Dr. Mya Thuzar	Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971	F
E13e	Mya Thidar	Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973	F
E13f	Mya Nandar	Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976	F
E14a	Brig. Gen. Phone Swe	Interni (dal 25.8.2003)	M
E14b	San San Wai	Moglie del Brig. Gen. Phone Swe	F
E15a	Brig. Gen. Aye Myint Kyu	Settore alberghiero e turismo (dal 16.11.1997)	M
E15b	Khin Swe Myint	Moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu	F
E16a	Brig. Gen. Win Sein	Immigrazione e popolazione (dal novembre 2006)	M
E16b	Wai Wai Linn	Moglie del Brig. Gen. Win Sein	F
E17a	Ten. Col. Khin Maung Kyaw	Industria 2 (dal 5.1.2000)	M
E17b	Mi Mi Wai	Moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw	F
E18a	Magg. Gen. Aung Kyi	Lavoro (dal novembre 2006)	M
E18b	Thet Thet Swe	Moglie del Magg. Gen. Aung Kyi	F
E19a	Col. Tin Ngwe	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo (dal 25.8.2003)	M
E19b	Khin Mya Chit	Moglie del Col. Tin Ngwe	F
E20a	Thura Thauung Lwin	(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari (dal 16.11.1997)	M
E20b	Dr. Yi Yi Htwe	Moglie di Thura Thauung Lwin	F
E21a	Brig. Gen. Thura Aung Ko	(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA CEC (dal 17.11.1997)	M
E21b	Myint Myint Yee <i>alias</i> Yi Yi Myint	Moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko	F
E22a	Kyaw Soe	Scienza e Tecnologia (dal 15.11.2004)	M
E23a	Col. Thurein Zaw	Pianificazione nazionale e sviluppo economico (dal 10.8.2005)	M
E23b	Tin Ohn Myint	Moglie del Col. Thurein Zaw	F
E24a	Brig. Gen. Kyaw Myint	Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento (dal 25.8.2003)	M
E24b	Khin Nwe Nwe	Moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint	F
E25a	Pe Than	Trasporti ferroviari (dal 14.11.1998)	M
E25b	Cho Cho Tun	Moglie di Pe Than	F

	Nome	Informazioni sull'identità (incluso ministero)	Sexe (M/F)
E26a	Col. Nyan Tun Aung	Trasporti (dal 25.8.2003)	M
E26b	Wai Wai	Moglie del Col. Nyan Tun Aung	F
E27a	Dr. Paing Soe	Sanità (Viceministro aggiunto) (dal 15.5.2006)	M

F. ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)	Sesso (M/F)
F1a	Cap. (a riposo.) Htay Aung	Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004)	M
F2a	Tin Maung Shwe	Vicedirettore generale, Direzione settore alberghiero e turismo	M
F3a	Soe Thein	Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale)	M
F4a	Khin Maung Soe	Direttore generale	M
F5a	Tint Swe	Direttore generale	F
F6a	Ten. Col. Yan Naing	Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo	M
F7a	Kyi Kyi Aye	Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo	F

G. ALTI UFFICIALI (grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale)

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)	Sesso (M/F)
G1a	Magg. Gen. Hla Shwe	Viceaiutante generale	M
G2a	Magg. Gen. Soe Maung	Giudice, avvocato generale	M
G3a	Magg. Gen. Thein Htaik <i>alias</i> Hteik	Ispettore generale	M
G4a	Magg. Gen. Saw Hla	Capo della polizia militare	M
G4b	Cho Cho Maw	Moglie del Magg. Gen. Saw Hla	F
G5a	Magg. Gen. Htin Aung Kyaw	Vicegenerale del commissariato	M
G5b	Khin Khin Maw	Moglie del Magg. Gen. Htin Aung Kyaw	F
G6a	Magg. Gen. Lun Maung	Revisore dei conti generale	M
G7a	Magg. Gen. Nay Win	Assistente militare del Presidente SPDC	M

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)	Sesso (M/F)
G8a	Magg. Gen. Hsan Hsint	Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951	M
G8b	Khin Ma Lay	Moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint	F
G8c	Okkar San Sint	Figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint	M
G9a	Magg. Gen. Hla Aung Thein	Comandante in campo, Rangoon	M
G9b	Amy Khaing	Moglie di Hla Aung Thein	F
G10a	Magg. Gen. Ye Myint	Capo della sicurezza delle questioni militari	M
G10b	Myat Ngwe	Moglie del Magg. Gen. Ye Myint	F
G11a	Brig. Gen. Mya Win	Comandante, Accademia della difesa nazionale	M
G12a	Brig. Gen. Tun Tun Oo	Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica	M
G13a	Magg. Gen. Thein Tun	Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee	M
G14a	Magg. Gen. Than Htay	Direttore dei rifornimenti e trasporti	M
G15a	Magg. Gen. Khin Maung Tint	Direttore dell'officina carte valori	M
G16a	Magg. Gen. Sein Lin	Direttore, Ministero della difesa (Funzioni specifiche ignote. In precedenza direttore dell'approvvigionamento)	M
G17a	Magg. Gen. Kyi Win	Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL	M
G18a	Magg. Gen. Tin Tun	Direttore del Genio militare	M
G19a	Magg. Gen. Aung Thein	Direttore Reinsediamenti	M
G19b	Htwe Yi	Moglie del Magg. Gen. Aung Thein	F
G20a	Brig. Gen. Zaw Win	Vicecapo dell'addestramento delle forze armate	M
G21a	Brig. Gen. Than Maung	Vicecapo dell'Accademia della difesa nazionale	M
G22a	Brig. Gen. Win Myint	Rettore del DSTA	M
G23a	Brig. Gen. Yar Pyae	Rettore; Accademia di medicina dei servizi della difesa	M
G24a	Brig. Gen. Than Sein	Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato l'1.2.1946, a Bago	M
G24b	Rosy Mya Than	Moglie del Brig. Gen. Than Sein	F
G25a	Brig. Gen. Win Than	Direttore delle acquisizioni e amministratore delegato Union of Myanmar Economic Holdings (in precedenza Magg. Gen. Win Hlaing, K1a)	M
G26a	Brig. Gen. Than Maung	Direttore della milizia popolare e forze di confine	M
G27a	Magg. Gen. Khin Maung Win	Direttore delle industrie della difesa	M
G28a	Brig. Gen. Kyaw Swa Khine	Direttore delle industrie della difesa	M

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)	Sesso (M/F)
G29a	Brig. Gen. Win Aung	Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile	M
G30a	Brig. Gen. Soe Oo	Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile	M
G31a	Brig. Gen. Nyi Tun <i>alias</i> Nyi Htun	Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile	M
G32a	Brig. Gen. Kyaw Aung	Membro del consiglio di selezione e di addestramento del servizio civile	M
G33a	Magg. Gen. Myint Hlaing	Capo di stato maggiore (Difesa aerea) (non ancora SPDC ma se ne prevede la comunicazione tra breve)	M
G33b	Khin Thant Sin	Moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing	F
G33c	Hnin Nandar Hlaing	Figlia del Magg. Gen. Myint Hlaing	F
G33d	Thant Sin Hlaing	Figlio del Magg. Gen. Myint Hlaing	M
G34a	Magg. Gen. Mya Win	Direttore, Ministero della difesa	M
G35a	Magg. Gen. Tin Soe	Direttore, Ministero della difesa	M
G36a	Magg. Gen. Than Aung	Direttore, Ministero della difesa	M
G37a	Magg. Gen. Ngwe Thein	Ministero della difesa	M
<i>Marina</i>			
G38a	Contrammiraglio Soe Thein	Comandante in capo (Marina)	M
G38b	Khin Aye Kyin	Moglie del Contrammiraglio Soe Thein	F
G38c	Yimon Aye	Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980	F
G38d	Aye Chan	Figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973	M
G38e	Thida Aye	Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979	F
G39a	Commodore Nyan Tun	Capo di stato maggiore (Marina), membro del Consiglio UMEHL	M
G39b	Khin Aye Myint	Moglie di Nyan Tun	F
G40a	Commodore Win Shein	Comandante, quartier generale di addestramento navale	M
<i>Aviazione</i>			
G41a	Ten. Gen. Myat Hein	Comandante in capo (Aviazione)	M
G41b	Htwe Htwe Nyunt	Moglie del Ten. Gen. Myat Hein	F
G42a	Brig. Gen. Ye Chit Pe	Addetto presso il comandante in capo (Aviazione), Mingaladon	M
G43a	Brig. Gen. Khin Maung Tin	Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila	M
G44a	Brig. Gen. Zin Yaw	Capo di stato maggiore (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL	M

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)	Sesso (M/F)
G44b	Khin Thiri	Moglie del Brig. Gen. Zin Yaw	F

Divisioni d'infanteria leggera (LID) (grado di Brig. Gen.)

G45a	Brig. Gen. Hla Min	11 LID	M
G46a	Brig. Gen. Tun Nay Lin	22 LID	M
G47a	Brig. Gen. Tin Tun Aung	33 LID, Sagaing	M
G48a	Brig. Gen. Hla Myint Shwe	44 LID	M
G49a	Brig. Gen. Win Myint	77 LID, Bago	M
G50a	Brig. Gen. Tin Oo Lwin	99 LID, Meiktila	M

Altri Brigadieri Generali

G51a	Brig. Gen. Htein Win	Stazione Taikkyi	M
G52a	Brig. Gen. Khin Maung Aye	Comandante Stazione Meiktila	M
G53a	Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin	Comandante Stazione Kalay	M
G54a	Brig. Gen. Khin Zaw Win	Stazione Khamaukgyi	M
G55a	Brig. Gen. Kyaw Aung,	Sud MR, Comandante Stazione Toungoo	M
G56a	Brig. Gen. Thet Oo	Comandante del comando delle operazioni -16	M
G57a	Brig. Gen. Myint Hein	Comando delle operazioni militari -3, Stazione Mogaung	M
G58a	Brig. Gen. Tin Ngwe	Ministero della difesa	M
G59a	Brig. Gen. Myo Lwin	Comando delle operazioni militari -7, Stazione Pekon	M
G60a	Brig. Gen. Myint Soe	Comando delle operazioni militari -5, Stazione Taungup	M
G61a	Brig. Gen. Myint Aye	Comando delle operazioni militari -9, Stazione Kyauktaw	M
G62a	Brig. Gen. Nyunt Hlaing	Comando delle operazioni militari -17, Stazione Mong Pan	M
G63a	Brig. Gen. Ohn Myint	Stato Mon, membro USDA CEC	M
G64a	Brig. Gen. Soe Nwe	Comando delle operazioni militari -21, Stazione Bhamo	M
G65a	Brig. Gen. Than Tun	Comandante Stazione Kyaukpadaung	M
G66a	Brig. Gen. Than Tun Aung	Comando delle operazioni regionali — Sittwe	M
G67a	Brig. Gen. Thaung Htaik	Comandante Stazione Aungban	M
G68a	Brig. Gen. Thein Hteik	Comando delle operazioni militari -13, Stazione Bokpyin	M
G69a	Brig. Gen. Thura Myint Thein	Comando delle operazioni tattiche Namhsan	M
G70a	Brig. Gen. Win Aung	Comandante Stazione Mong Hsat	M
G71a	Brig. Gen. Myo Tint	Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti	M

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)	Sesso (M/F)
G72a	Brig. Gen. Thura Sein Thaung	Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale	M
G73a	Brig. Gen. Phone Zaw Han	Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandante di Kyaukme	M
G74a	Brig. Gen. Win Myint	Comandante Stazione Pyinmana	M
G75a	Brig. Gen. Kyaw Swe	Comandante Stazione Pyin Oo Lwin	M
G76a	Brig. Gen. Soe Win	Comandante Stazione Bahtoo	M
G77a	Brig. Gen. Thein Htay	Ministero della difesa	M

H. UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa funzione)	Sesso (M/F)
H1a	Magg. Gen. Khin Yi	Direttore generale forze di polizia di Myanmar	M
H1b	Khin May Soe	Moglie del Magg. Gen. Khin Yi	F
H2a	Zaw Win	Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedenza vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar e ex Brig. Gen. Ex militare.	M
H3a	Aung Saw Win	Direttore generale, Ufficio investigazioni speciali	M

I. ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ (USDA)

(alti funzionari USDA non menzionati altrove)

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa funzione)	Sesso (M/F)
I1a	Brig. Gen. Aung Thein Lin	Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario)	M
I1b	Khin San Nwe	Moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin	F
I1b	Thidar Myo	Figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin	F
I2a	Col. Maung Par	Vicesindaco dell'YCDC (Membro CEC)	M
I2b	Khin Nyunt Myaing	Moglie del Col. Maung Par	F
I2c	Naing Win Par	Figlio del Col. Maung Par	M

J. PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa società)	Sesso (M/F)
J1a	Tay Za	Amministratore delegato, Htoo Trading Co, nato il 18.7.1964; Passaporto 306869; Carta d'identità MYGN 006415. Padre: U Myint Swe (nato il 6.11.1924) Madre: Daw Ohn (nata il 12.8.1934)	M
J1b	Thidar Zaw	Moglie di Tay Za, nata il 24.2.1964, Passaporto 275107; Carta d'identità KMYT 006865. Genitori: Zaw Nyunt (deceduto), Htoo (deceduta)	F
J1c	Pye Phyo Tay Za	Figlio di Tay Za (J1a), nato il 29.1.1987	M
J2a	Thiha	Fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960, Direttore Htoo Trading. Distributore di «London cigarettes» (Myawaddy Trading)	F
J2b	Shwe Shwe	Moglie di Thiha	F
J3a	Aung Ko Win, <i>alias</i> Saya Kyaung	Kanbawza Bank	M
J3b	Nan Than Htwe	Moglie di Aung Ko Win	F
J4a	Tun Myint Naing <i>alias</i> Steven Law	Asia World Co.	M
J4b	(Ng) Seng Hong	Moglie di Tun Myint Naing	F
J5a	Khin Shwe	Zaykabar Co, nato il 21.1.1952. Vedasi anche A3f	M
J5b	San San Kywe	Moglie di Khin Shwe	F
J5c	Zay Thiha	Figlio di Khin Shwe, nato l'1.1.1977	M
J6a	Htay Myint	Yuzana Co., nato il 6.2.1955	M
J6b	Aye Aye Maw	Moglie di Htay Myint, nata il 17.11.1957	F
J7a	Kyaw Win	Shwe Thanlwin Trading Co.	M
J7b	Nan Mauk Loung Sai <i>alias</i> Nang Mauk Lao Hsai	Moglie di Kyaw Win	F
J10a	Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin	Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004	M
J10b	Khin Myo Oo	Moglie del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin	F
J10c	Kyaw Myo Nyunt	Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin	M
J10d	Thu Thu Ei Han	Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin	F

K. IMPRESE DI PROPRIETÀ MILITARE

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa società)	Sesso (M/F)
K1a	Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing	Ex amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar, Myawaddy Bank	M
K1b	Ma Ngeh	Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing	F

	Nome	Informazioni sull'identità (inclusa società)	Sesso (M/F)
K1c	Zaw Win Naing	Amministratore delegato della Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3a)	M
K1d	Win Htway Hlaing	Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO	M
K2a	Col. Ye Htut	Myanmar Economic Corporation	M
K3a	Col. Myint Aung	Amministratore delegato Myawaddy Trading Co., nato l'11.8.1949	M
K3b	Nu Nu Yee	Moglie di Myint Aung, tecnica di laboratorio, nata l'11.11.1954	F
K3c	Thiha Aung	Figlio di Myint Aung, dipendente della Schlumberger, nato l'11.6.1982, passaporto 795543	M
K3d	Nay Linn Aung	Figlio di Myint Aung, marittimo, nato l'11.4.1981	M
K4a	Col. Myo Myint	Amministratore delegato Bandoola Transportation Co.	M
K5a	Col. (a riposo) Thant Zin	Amministratore delegato Myanmar Land and Development	M
K6a	Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye	UMEHL, Presidente Myanmar Breweries	M
K7a	Col. Aung San	Amministratore delegato Hsinmin Cement Plant Construction Project	M

REGOLAMENTO (CE) N. 482/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2007****relativo alla 30^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.
- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 30^a gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 483/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2007****relativo alla 30ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo III**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato⁽²⁾, gli organismi di intervento procedono all'apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L'articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

- (2) Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.
- (3) L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 30ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo III, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore della Moldova

(2007/259/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1) Le autorità della Moldova si sono impegnate a conseguire la stabilizzazione economica e le riforme strutturali, sostenute in questo dal Fondo monetario internazionale (FMI) tramite un accordo triennale nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita (Poverty Reduction and Growth Facility – PRGF), approvato il 5 maggio 2006. Il 12 maggio 2006 i creditori del Club di Parigi hanno accettato la ristrutturazione del debito pubblico bilaterale della Moldova secondo le cosiddette «condizioni di Houston» («Houston terms»).

(2) Nel maggio 2004 le autorità della Moldova hanno adottato un documento strategico di crescita economica e riduzione della povertà che stabilisce le priorità di azione a medio termine del governo.

(3) La Moldova, da un lato, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall'altro, hanno firmato un accordo di partenariato e di cooperazione ⁽²⁾, entrato in vigore il 1° luglio 1998.

(4) Le relazioni tra la Moldova e l'Unione europea stanno evolvendo nell'ambito della politica europea di vicinato, intesa ad approfondire l'integrazione economica. L'UE e la Moldova hanno approvato un piano di azione elaborato nell'ambito della politica europea di vicinato, che individua le priorità a breve e a medio termine per quanto riguarda le relazioni tra l'UE e la Moldova e le relative politiche.

(5) La Moldova ha necessità finanziarie ingenti che derivano da un grave deterioramento della sua posizione finanziaria.

(6) Le autorità moldove si sono rivolte alle Comunità, alle istituzioni finanziarie internazionali e ad altri donatori bilaterali per ottenere assistenza finanziaria a condizioni agevolate. Nonostante il finanziamento dell'FMI e della Banca mondiale, la Moldova registra un ingente ammanco finanziario residuo che deve essere coperto per migliorare la bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve del paese e sostenere il conseguimento degli obiettivi politici collegati agli sforzi di riforma delle autorità.

(7) La Moldova è ammessa dalla Banca mondiale e dall'FMI a beneficiare di prestiti e sovvenzioni a condizioni molto favorevoli.

(8) In queste circostanze, è opportuno accordare alla Moldova un'assistenza macrofinanziaria comunitaria in forma di sovvenzione a fondo perduto, quale misura atta ad aiutare la Moldova in questa congiuntura difficile.

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

- (9) Per assicurare l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità in relazione all'assistenza macrofinanziaria in oggetto, è necessario che la Moldova adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità a carico dell'assistenza in oggetto. Dovrebbe altresì essere previsto che la Commissione esegua i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.
- (10) L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.
- (11) L'assistenza macrofinanziaria comunitaria dovrebbe essere gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità accorda alla Moldova un'assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione a fondo perduto dell'importo massimo di 45 000 000 EUR per sostenere la bilancia dei pagamenti della Moldova e alleviare i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma economico del governo.
2. L'assistenza macrofinanziaria comunitaria è gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Moldova.
3. L'assistenza macrofinanziaria comunitaria copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.

Articolo 2

1. Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Moldova le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa e un accordo di sovvenzione. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Nel corso dell'esecuzione dell'assistenza macrofinanziaria comunitaria, la Commissione sorveglia la solidità delle intese

finanziarie, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Moldova che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

3. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI, che le politiche economiche della Moldova siano compatibili con gli obiettivi dell'assistenza e che siano soddisfatte le condizioni di politica economica e finanziarie concordate.

Articolo 3

1. La Commissione eroga l'assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore della Moldova in tre rate.

2. La prima rata viene erogata subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall'FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita e del piano d'azione UE-Moldova nell'ambito della politica europea di vicinato.

3. La seconda e terza rata vengono del pari erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall'FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita e del piano d'azione UE-Moldova nell'ambito della politica europea di vicinato e sulla base delle altre misure eventualmente concordate con la Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e entro tre mesi dall'erogazione della rata precedente.

4. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Moldova. Il destinatario finale dei fondi è il ministero delle Finanze della Moldova.

Articolo 4

L'assistenza macrofinanziaria comunitaria è attuata a norma delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione con le autorità della Moldova prevedono l'adozione, da parte della Moldova, di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità a carico dell'assistenza. Essi prevedono inoltre controlli della Commissione, compreso quello dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, che avrà il diritto di effettuare verifiche e accertamenti in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, all'occorrenza effettuate in loco.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 5

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione dell'attuazione della presente decisione nel corso dell'esercizio precedente. La relazione indica la connessione tra le condizioni politiche fissate nell'articolo 2, paragrafo 1, l'andamento economico e fiscale della Moldova e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2007
recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni
(2007/260/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010:

vista la proposta del governo italiano,

la sig.ra Carmela CASILE, consigliere comunale del comune di Giaveno (Torino),

considerando quanto segue:

in sostituzione del sig. Alberto ZAN.

Articolo 2

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE ⁽¹⁾ recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.

- (2) Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Alberto ZAN,

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

recante nomina di quattro membri cechi e di quattro supplenti cechi del Comitato delle regioni

(2007/261/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE ⁽¹⁾ recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.
- (2) Quattro seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati del sig. Petr GANDALOVÍČ, del sig. Jaroslav HANÁK, della sig.ra Helena LANGŠÁDLOVÁ e del sig. Tomas ÚLEHLA. Quattro seggi di supplenti di tale Comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati della sig.ra Květa HALANOVÁ, del sig. Luboš PRŮŠA, del sig. Martin TESÁŘÍK e del sig. Jiří BYTEL,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010:

a) quali membri:

- il sig. Jan KUBATA, sindaco della città di Ústí n. Labem, in sostituzione del sig. Petr GANDALOVÍČ,

— il sig. Juraj THOMA, sindaco della città di České Budějovice, in sostituzione del sig. Jaroslav HANÁK,

— la sig.ra Helena LANGŠÁDLOVÁ, vicesindaco del comune di Černošice, Středočeský kraj, in sostituzione della sig.ra Helena LANGŠÁDLOVÁ, sindaco della città di Černošice, Středočeský kraj,

— il sig. Jiří BYTEL, in sostituzione del sig. Tomáš ÚLEHLA;

b) quali supplenti:

— il sig. Tomáš ÚLEHLA, in sostituzione del sig. Jiří BYTEL,

— la sig.ra Jana ČERMÁKOVÁ, vicesindaco del comune di Proboštov, in sostituzione della sig.ra Květa HALANOVÁ,

— la sig.ra Ivana STRÁSKÁ, vicesindaco della città di Milevsko, in sostituzione del sig. Luboš PRŮŠA,

— la sig.ra Sylva KOVÁČIKOVÁ, sindaco della città di Bílovec, in sostituzione del sig. Martin TESÁŘÍK.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.

*Per il Consiglio**Il presidente*

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE N. 1/2007 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA**del 24 aprile 2007****relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione**

(2007/262/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in particolare gli articoli da 92 a 100,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2005,

DECIDE:

*Articolo 1***Presidenza**

Il Consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, per conto della Comunità europea e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Il primo periodo ha avuto inizio alla data del primo Consiglio di associazione ed è terminato il 31 dicembre 2006.

*Articolo 2***Sessioni**

Il Consiglio di associazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale una volta all'anno. Possono essere indette sessioni straordinarie del Consiglio di associazione su richiesta di una delle parti e con il consenso di entrambe.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni sessione del Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata fra le parti.

Le sessioni del Consiglio di associazione sono indette congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione d'intesa con il presidente.

*Articolo 3***Rappresentanza**

I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare ad una sessione se impossibilitati a partecipare. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione alla quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

*Articolo 4***Delegazioni**

I membri del Consiglio di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni sessione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle sessioni del Consiglio di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Il Consiglio di associazione può decidere di invitare, previo accordo tra le parti, persone esterne a partecipare alle sessioni affinché lo informino su argomenti specifici.

*Articolo 5***Segretariato**

Le mansioni inerenti al segretariato del Consiglio di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario dell'ambasciata della Repubblica algerina democratica e popolare a Bruxelles.

*Articolo 6***Corrispondenza**

La corrispondenza destinata al Consiglio di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari ne assicurano l'inoltro al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, la trasmissione agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al segretariato generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e all'ambasciata della Repubblica algerina democratica e popolare a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e trasmesse, se del caso, agli altri membri del Consiglio di associazione, agli indirizzi indicati nel secondo comma.

Articolo 7**Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le sedute del Consiglio di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8**Ordine del giorno delle sessioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 6 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno ventuno giorni prima dell'inizio della sessione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9**Verbale**

Il progetto di verbale di ogni sessione è redatto dai due segretari.

In generale, il verbale indica, per ogni punto dell'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al Consiglio di associazione,
- le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione,
- le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro i sei mesi successivi alla sessione in questione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10**Decisioni e raccomandazioni**

1. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo dalle parti.

Tra una sessione e l'altra, il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione di cui all'articolo 94 dell'accordo euromediterraneo recano rispettivamente il titolo di «decisione» e di «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. In ciascuna decisione viene specificata la data di entrata in vigore.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Il Consiglio di associazione può decidere la pubblicazione delle sue decisioni e raccomandazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica algerina democratica e popolare*.

Articolo 11**Lingue**

Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle lingue suddette.

Articolo 12**Spese**

La Comunità europea e la Repubblica algerina democratica e popolare prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del Consiglio di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità europea, tranne quelle di interpretazione e/o di traduzione da o verso l'arabo, che sono a carico della Repubblica algerina democratica e popolare.

Le spese relative all'organizzazione materiale delle sessioni sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 13***Comitato di associazione**

1. Il Comitato di associazione è incaricato di assistere il Consiglio di associazione nell'adempimento dei suoi compiti. Il Comitato di associazione è formato, da un lato, da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

2. Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo euromediterraneo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell'applicazione pratica dell'accordo euromediterraneo. Sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione.

3. Nei casi in cui l'accordo euromediterraneo prevede un obbligo o una possibilità di consultazione, quest'ultima può aver luogo in sede di Comitato di associazione. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con l'accordo di entrambe le parti.

4. Il regolamento interno del Comitato di associazione figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2007.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

M. BEDJAOUI

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE*Articolo 1***Presidenza**

Il Comitato di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione europea, per conto della Comunità europea e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Il primo periodo ha avuto inizio alla data del primo Consiglio di associazione ed è terminato il 31 dicembre 2006.

*Articolo 2***Riunioni**

Il Comitato di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti.

Ogni riunione del Comitato di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati fra le parti.

Le riunioni del Comitato di associazione sono indette dal presidente.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

*Articolo 4***Segretariato**

Le mansioni inerenti al segretariato del Comitato di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Tutte le comunicazioni destinate al o provenienti dal presidente del Comitato di associazione nel quadro del presente regolamento interno sono inviate ai due segretari, nonché ai segretari e al presidente del Consiglio di associazione.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del Comitato di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno ventuno giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Comitato di associazione può invitare alle riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici.

Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione.

L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**

Di ogni riunione è redatto un verbale basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del Comitato di associazione.

Una volta approvato dal Comitato di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

*Articolo 8***Deliberazioni**

Nei casi specifici in cui il Comitato di associazione, in forza dell'accordo euromediterraneo, è autorizzato dal Consiglio di associazione ad adottare decisioni e/o raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Ogni volta che il Comitato di associazione prende una decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 10 e 11 della presente decisione del Consiglio di associazione UE-Algeria. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione sono inviate ai destinatari di cui all'articolo 4 del presente regolamento interno.

*Articolo 9***Spese**

Le parti prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione, nonché dei gruppi di lavoro costituiti in virtù dell'articolo 98 dell'accordo euromediterraneo, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità europea, tranne quelle di interpretazione e/o di traduzione da o verso l'arabo, che sono a carico della Repubblica algerina democratica e popolare.

Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
